



Mod.POGEN01/01/0

**PROTOCOLLO PER IL RILASCIO
DELLA CERTIFICAZIONE DI
PRODOTTO**

PRT-CER



Rev. 7


30 Settembre 2015

Pagina 1 di 45

PRT – CER

***PROTOCOLLO PER IL RILASCIO
DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO***

REVISIONE		
Numero	Data	Descrizione della modifica
7	30 Settembre 2015	Adeguamenti per modifiche di talune funzioni dell'organico, adeguamenti per rilievi Mipaaf su documenti di sistema e altre specificazioni
Redatto DG: F. Ciani		Redatto DG: F. Ciani 

 <p>Mod.POGEN01/02/0</p>	<p>PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO</p>	<p>PRT-CER</p> <p>Rev. 7</p> <p>30 Settembre 2015</p> <p>Pagina 2 di 45</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

INDICE

1.0 GENERALITÀ

1.1 Scopo

1.2 Presentazione di INEQ

1.3 Riferimenti legislativi e normativi

1.4 Definizioni ricorrenti

2.0 ALLEGATI

3.0 PRESCRIZIONI PER GLI OPERATORI COINVOLTI NELLE ATTIVITÀ CERTIFICATIVE DI INEQ

4.0 PRESCRIZIONI PER I SOGGETTI RICHIEDENTI LA CERTIFICAZIONE

5.0 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE

5.1 Generalità

5.1.1 Certificazione di prodotto

5.2 Il Piano dei Controlli

5.3 Tipologie di Audit svolti da INEQ

5.4 Rilievi

5.4.1 Classificazione dei rilievi per la certificazione di prodotto

5.4.2 Gestione dei rilievi

6.0 PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

6.1 Istituzione dello schema di certificazione

6.2 Apertura della pratica

6.3 Programma degli Audit

6.4 Visite di riconoscimento iniziali

6.5 Audit ed attività di controllo dei fornitori e soggetti interessati diversi da quello presso il quale è rilasciata la certificazione di conformità

6.6 Conferimento dell'incarico ad Auditor/Esperti, designazione del laboratorio incaricato e notifica dei nominativi al Soggetto

6.7 Organizzazione degli Audit

6.7.1 Conduzione dell'Audit

6.7.2 Prelievo dei campioni di prodotto

6.7.3 Esame del rapporto di Prova e/o Analisi



Mod.POGEN01/02/0

PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

PRT-CER

Rev. 7

30 Settembre 2015

Pagina 3 di 45

6.8 Sistema di certificazione del prodotto

6.8.1 Procedure di certificazione per lotti

6.8.2 Procedure di certificazione su "licenza"

6.8.3 Annullamento dei segni identificativi e dei contrassegni di conformità

6.9 Decisione circa il rilascio della certificazione di conformità

6.10 Iscrizione del prodotto certificato nel relativo registro e pubblicazione

7.0 CONFORMITÀ DEL PRODOTTO E VALIDITÀ DEL CERTIFICATO

7.1 Correzioni e rettifiche del contenuto di documenti del sistema di certificazione

8.0 RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

9.0 PROVVEDIMENTI E SANZIONI

10.0 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ED OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

10.1 Applicazione dello schema nei casi di modifica dello standard di certificazione

11.0 UTILIZZO DEL CERTIFICATO E CONTRASSEGNO DI CONFORMITÀ

11.1 Generalità

11.2 Disposizioni sull'utilizzo del certificato di conformità e sui riferimenti alla certificazione

11.3 Disposizioni sull'utilizzo del marchio di conformità

11.4 Rapporti con i Consorzi di tutela

12.0 RECLAMI


13.0 APPELLO (RICORSO)

14.0 CONTENZIOSO

15.0 CONDIZIONI ECONOMICHE

16.0 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. Lgs. del 30.06.2003 N. 196 – CODICE IN MATERIA DI

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - ACCETTAZIONE

 <p>Mod.POGEN01/02/0</p>	<p>PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO</p>	<p>PRT-CER</p> <p>Rev. 7</p> <p>30 Settembre 2015</p> <p>Pagina 4 di 45</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

1.0 GENERALITÀ

1.1 Scopo

Il presente documento definisce le condizioni che una Organizzazione e i Soggetti interessati devono soddisfare per ottenere la certificazione di prodotto, come pure la procedura utilizzata da INEQ per la gestione dei processi di rilascio della medesima certificazione.

L'obiettivo del sistema di certificazione è di garantire - mediante l'applicazione del Piano dei controlli - che le caratteristiche del prodotto oggetto di certificazione siano conformi :

- ai Disciplinari registrati ai sensi del Regolamento (UE) n.1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/11/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
- alle norme tecniche nazionali, comunitarie e internazionali e corrispondenti od equivalenti documenti tecnici che regolamentano specifiche materie in determinati settori.

1.2 Presentazione di INEQ

L'Istituto Nord Est Qualità - INEQ è un organismo che esercita l'attività di certificazione di conformità di prodotti agricoli ed alimentari.

Il 17 dicembre 1998 l'istituto è stato iscritto nel registro degli organismi privati autorizzati a svolgere attività di controllo e di certificazione dei prodotti a denominazione di origine protetta (di seguito DOP) e ad indicazione geografica protetta (di seguito IGP) ai sensi della corrispondente disciplina comunitaria ed agli effetti dell' articolo 14 della legge 526/99 che ne dispone l'applicazione a livello nazionale. Successivamente, con separati provvedimenti ministeriali di volta in volta iterati a scadenza triennale, l' istituto è stato dettagliatamente autorizzato – ed è quindi attualmente autorizzato - a svolgere le funzioni di controllo previste dal titolo V, Cap. 1, articoli n. 35, n. 36, n.37 e n. 39 del Regolamento (UE) n.1151/2012 per le denominazioni di origine ed indicazioni geografiche protette, di cui all' elenco pubblicato sul sito www.ineq.it.

Ineq svolge inoltre ulteriori funzioni relative ad altri prodotti e sistemi di regolamentazione a loro volta elencati nel sito suindicato.

1.3 Riferimenti legislativi e normativi

Le principali norme e documenti di riferimento sono le seguenti:

Leggi e Regolamenti

Regolamento (UE) n.1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/11/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e successivi dispositivi di applicazione.

Legge n. 526/1999 recante le “Disposizioni per l’adempimento dei obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea”;

Decreto legislativo n. 297/2004 recante le disposizioni sanzionatorie applicabili alla

 <p>Mod.POGEN01/02/0</p>	<p>PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO</p>	<p>PRT-CER</p> <p>Rev. 7</p> <p>30 Settembre 2015</p> <p>Pagina 5 di 45</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

fattispecie.

Norme Volontarie

UNI CEI EN ISO /IEC 17065:2012 “Valutazione della conformità - Requisiti per organismo che certificano prodotti, processi e servizi”.

Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005 “Valutazione della conformità – Vocabolario e principi generali”.

ISO /IEC Guide 65 “General requirements for bodies operating product certifications systems”.

IAF GD 5:2006 “Guidance of the application of ISO/IEC Guide 65”.

UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 “Requisiti generali per il funzionamento dei laboratori di prova e taratura”.

UNI CEI 7006:2008 “Valutazione della conformità – Linee guida per un sistema di certificazione di terza parte per prodotti”.

UNI CEI 70017:2008 “Valutazione della conformità – Elementi fondamentali della certificazione di prodotto”.

UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 “Valutazione della conformità – Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni”.

UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2012 “Valutazione della conformità – Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni”.

UNI EN ISO 19011: 2012 “Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale”.

Altri riferimenti


Documento di riferimento di Organismi di accreditamento riconosciuti in esecuzione delle condizioni per il mantenimento dell’accreditamento rif. n. .DC2013UTD039 del 31.01.2013 e successive eventuali modifiche ed integrazioni.

1.4 Definizioni ricorrenti

Organizzazioni: soggetto giuridico associativo-rappresentativo dei soggetti interessati alla certificazione (produttori-trasformatori-elaboratori-porzionatori) ovvero dei loro fornitori (allevatori, macellatori, ecc.) aggregati in consorzio, in associazione di produttori o in associazione temporanea di scopo (ATI, ecc.).

Soggetto: il singolo soggetto richiedente la certificazione (interessato alla certificazione), aderente o meno ad una organizzazione; in sintesi, il cliente singolo dell’ Istituto considerato come l’ insieme di persone e mezzi, con definite responsabilità ed interrelazioni (es. società, raggruppamenti di società, aziende, imprese, associazioni di imprese, ovvero loro parti o combinazioni, dotate di adeguata personalità giuridica).

Lotto: unità minima, avente caratteristiche omogenee, che è stata prodotta e/o lavorata e/o porzionata e/o confezionata in condizioni identiche o comunque equivalenti ai fini di specie

 <p>Mod.POGEN01/02/0</p>	<p>PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO</p>	<p>PRT-CER</p> <p>Rev. 7</p> <p>30 Settembre 2015</p> <p>Pagina 6 di 45</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

(il lotto deve essere definito alternativamente : dal Disciplinare del prodotto ovvero dall'organizzazione ovvero dal soggetto interessato dall'azienda od organizzazione richiedente la certificazione, in funzione dei propri obiettivi ed esigenze).

Riconoscimento: l'atto emesso dall'Istituto che ammette ad operare nel sistema di controllo e di certificazione un soggetto di cui è stata verificata od acquisita la conformità e la sussistenza dei requisiti preliminari prescritti dalla disciplina per la quale è richiesta la certificazione del prodotto.

Schema di certificazione: Sistema di certificazione relativo a prodotti specificati, ai quali si applicano gli stessi requisiti specificati, specifiche regole e procedure.

Sistema di controllo e di certificazione: ambito di procedure regolamentate previa approvazione della Autorità nazionale competente, che descrive gli adempimenti e gli obblighi che devono essere osservati dal produttore e dal prodotto, il Piano dei controlli applicato dall'Istituto, le modalità di certificazione del prodotto e quelle di trattamento delle eventuali non conformità.


Disciplinare: documento predisposto dalle associazioni di produttori o trasformatori, o da altri Enti, controllato e approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali nelle ipotesi relative ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, dove sono specificate le prassi operative che gli operatori devono scrupolosamente seguire.

In particolare un Disciplinare contiene :

- il nome del prodotto agricolo o alimentare
- la descrizione del prodotto e le sue materie prime specifiche
- la delimitazione della zona geografica
- la descrizione delle modalità di produzione
- i riferimenti relativi agli organismi di controllo
- gli elementi specifici dell'etichettatura
- le condizioni da rispettare in forza di eventuali disposizioni comunitarie e/o nazionali.

Laddove si tratti di denominazioni – indicazioni registrate ai sensi del Regolamento (UE) n.1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/11/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e successivi dispositivi di applicazione ovvero di denominazioni protette transitoriamente, i corrispondenti Disciplinari comprendono:

- a) il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica, quale utilizzata nel commercio o nel linguaggio comune, e solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata;
- b) la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto;
- c) la definizione della zona geografica delimitata riguardo al legame di cui alla lettera f), punto i) o punto ii), del presente paragrafo e, se del caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizioni regolamentate;
- d) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata;
- e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti nonché informazioni relative al confezionamento, quando il gruppo

 <p>Mod.POGEN01/02/0</p>	<p>PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO</p>	<p>PRT-CER</p> <p>Rev. 7</p> <p>30 Settembre 2015</p> <p>Pagina 7 di 45</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

richiedente stabilisce in tal senso e fornisce sufficienti motivazioni specifiche per prodotto per cui il confezionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l'origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell'Unione, in particolare della libera circolazione dei prodotti e della libera prestazione di servizi;

f) gli elementi che stabiliscono:

i) il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico;

ii) se del caso, il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica ;

g) il nome e l'indirizzo delle Autorità o, se disponibili, il nome e l'indirizzo degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del Disciplinare e i relativi compiti specifici;

h) qualsiasi regola specifica per l'etichettatura del prodotto in questione.

2.0 ALLEGATI

1) Modulo "Accettazione del Protocollo per il rilascio della certificazione di Prodotto".

3.0 PRESCRIZIONI PER GLI OPERATORI COINVOLTI NELLE ATTIVITÀ CERTIFICATIVE DI INEQ

INEQ salvaguarda le prerogative di imparzialità, riservatezza ed obiettività impegnando ogni suo operatore e collaboratore, sia interno che esterno, dipendente o meno, al rispetto dei principi contenuti nel "Codice Deontologico" e osserva le misure adottate per la gestione dei rischi corrispondenti e si sottopone alle verifiche di appositi organi di vigilanza.

4.0 PRESCRIZIONI PER I SOGGETTI RICHIEDENTI LA CERTIFICAZIONE

I Soggetti richiedenti la certificazione di prodotto o che sono a tal fine stati comunque riconosciuti da INEQ si impegnano a:

a) avere un sistema per la gestione del prodotto documentato e conforme al Disciplinare ovvero alla norma ovvero al regolamento tecnico di riferimento;

b) conformare e mantenere conformi i propri prodotti a tutti i requisiti di natura cogente applicabili in funzione della disciplina osservata; il Soggetto richiedente la certificazione rimane pertanto l'unico responsabile dell'osservanza delle disposizioni legislative in vigore applicabili alle sue attività e/o ai prodotti, con esclusione di qualsiasi corrispondente responsabilità od obbligo di garanzia da parte di INEQ;

c) rispettare le norme, i Regolamenti e le misure disposti dall'Autorità pubblica avente specifiche competenze e dall'INEQ nell'ambito della propria attività;

d) assicurare la disponibilità per:



Mod.POGEN01/02/0

**PROTOCOLLO PER IL RILASCIO
DELLA CERTIFICAZIONE DI
PRODOTTO**

PRT-CER

Rev. 7

30 Settembre 2015

Pagina 8 di 45

- implementare i documenti relativi alle caratteristiche del prodotto ed ai requisiti oggetto di certificazione;
- un'adeguata assistenza da parte del proprio personale per facilitare l'attività del personale ispettivo di INEQ o da quello incaricato degli Audit, per conto dell'Ente Nazionale di Accreditamento;
- e) informare INEQ di tutte le modifiche che intende apportare ai prodotti o ai processi e che possono influire sulla conformità rispetto ai requisiti richiesti per la certificazione, inviando copia aggiornata della eventuale documentazione relativa alle circostanze di riferimento al fine di permetterne la valutazione per la conferma dei requisiti di certificazione;
- f) comunicare tempestivamente ad INEQ tutte le situazioni difformi rilevate dalle competenti Autorità pubbliche di controllo, nonché eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni, ecc., relative ai processi ed ai prodotti connessi alla certificazione;
- g) comunicare immediatamente ad INEQ eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso, riguardanti l'oggetto della certificazione, fatti salvi i limiti imposti dalla Legge ovvero le circostanze concernenti eventuali gravami giuridicamente costituiti;
- h) mantenere informato INEQ sugli sviluppi dei suddetti procedimenti. In relazione a quanto sopra, INEQ potrà eseguire opportuni e tempestivi Audit supplementari ed eventualmente adottare provvedimenti cautelativi o limitativi ovvero temporaneamente sospensivi della attività certificativa in base alla eventuale non conformità accertata a carico del Soggetto ovvero fintanto che non sia possibile un apposito definitivo accertamento di conformità a carico del medesimo;
- i) garantire l'accesso presso l'unità produttiva oggetto di valutazione al personale incaricato da INEQ ed eventualmente agli Ispettori dell'Ente Nazionale di Accreditamento, qualora operanti in accompagnamento ai primi, in condizioni di sicurezza e permettere l'intervista del proprio personale coinvolto nelle attività oggetto di Audit;
- j) comunicare i rischi specifici presenti all'interno degli ambienti produttivi a cui può essere esposto l'Auditor in sede di Audit ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm. e fornire i dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari;
- k) fornire la collaborazione necessaria allo svolgimento degli Audit e risolvere nei tempi stabiliti le eventuali carenze, irregolarità e non conformità riscontrate;
- l) garantire la completezza e la veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione degli Auditor incaricati; INEQ è in ogni caso esonerato da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati, come pure nel caso in cui i dati comunicati non corrispondano alla reale situazione aziendale;

 <p>Mod.POGEN01/02/0</p>	<p>PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO</p>	<p>PRT-CER</p> <p>Rev. 7</p> <p>30 Settembre 2015</p> <p>Pagina 9 di 45</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

- m) non compiere azioni lesive, per qualsiasi aspetto e con specifico riferimento all'oggetto della certificazione, dell'immagine e degli interessi dei propri clienti o di INEQ;
- n) fornire piena collaborazione in qualsiasi occasione di esame formale su infrazioni del presente Protocollo e/o di altre procedure applicabili ovvero per verificare specifici casi di reclami, avviati da INEQ o dagli Organismi di accreditamento;
- o) soddisfare tutti gli impegni e gli adempimenti assunti con INEQ in maniera formale, previa accettazione esplicita del presente Protocollo e dello specifico Piano dei controlli.
- p) corrispondere il pagamento delle tariffe e dei costi connessi all'attività di certificazione e di sorveglianza sul/i prodotto/i come definito dal tariffario vigente (approvato dall' Autorità competente) e notificato da INEQ previa espressa accettazione diretta ovvero accettato attraverso l'adesione formale di un soggetto appositamente delegato (consorzio di tutela od altra associazione con adeguata procura);il pagamento del corrispettivo relativo all'attività di controllo è sempre dovuto nella sua interezza in applicazione dei parametri tariffari vigenti, anche qualora intervengano eventuali periodi di sospensione totale o parziale della certificazione dei lotti per effetto della sospensione della corrispondente attività;
- q) corrispondere i costi relativi ad eventuali Audit supplementari, qualora richiesto da INEQ sulla base delle proprie procedure e secondo il tariffario vigente e i costi relativi ad altri casi specifici considerati successivamente nel presente Protocollo;
- r) mantenere una registrazione di tutti i reclami di cui è a conoscenza relativi alla conformità dei prodotti certificati rispetto ai requisiti del Disciplinare o del documento tecnico di riferimento e rendere disponibile su richiesta dell'organismo di certificazione stesso, tali registrazioni; adottare le opportune azioni correttive a seguito di tali reclami o di ogni carenza rilevata nei prodotti o servizi che hanno effetto sulla conformità ai requisiti della certificazione, infine documentare le azioni adottate;
- s) non effettuare attività promozionali (pubblicità, pubblicazione di materiale informativo od altro) che possano indurre il cliente ad una non corretta interpretazione del significato della certificazione rilasciata da INEQ ovvero a non effettuare non consentite citazioni della medesima attività, in modo da portare discredito all'organismo di certificazione;
- t) osservare le prescrizione relative del Marchio di accreditamento istituito da Accredia regolato dagli ordinamenti di quest'ultimo e dalle istruzioni impartite dall'istituto;
- u) fornire copie di documenti di certificazione a terzi, riprodotti nella loro interezza o come specificato nello specifico schema di certificazione;
- v) conformarsi a qualsiasi requisito che può essere prescritto dallo schema di certificazione relativo all'utilizzo di marchi di conformità e alle informazioni relative al prodotto;
- z) interrompere l'utilizzo di tutto il materiale pubblicitario che contiene riferimenti alla certificazione sotto sospensione, revoca o scadenza della certificazione.
- In occasione dell'Audit di certificazione il Soggetto deve fornire evidenza che:
- è stato realizzato almeno un riesame della sussistenza dell'insieme dei pre-requisiti e dei requisiti richiesti per la certificazione, sia nella fase di riconoscimento che in relazione ad ogni singolo lotto.

 <p>Mod.POGEN01/02/0</p>	<p>PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO</p>	<p>PRT-CER</p> <p>Rev. 7</p> <p>30 Settembre 2015</p> <p>Pagina 10 di 45</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

- esiste un sistema di Audit interni (autocontrollo) relativi all'intero processo per il cui prodotto viene richiesta la certificazione e che i relativi esiti formali (attestazioni, timbri, marcature, registrazioni, ecc.) osservano il Disciplinare di riferimento ed il Piano dei controlli e, in ogni caso, corrispondono al vero.

5.0. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE

5.1 Generalità

L'attività di certificazione del prodotto è relativa alla certificazione in ambito regolamentato ancorché volontario.

Possono accedere alla certificazione di INEQ tutti i Soggetti aventi i requisiti richiesti dal Disciplinare o dal Regolamento tecnico applicabile.

5.1.1 Certificazione di prodotto


La certificazione di prodotto in ambito regolamentato è intesa come attestazione – previo adeguato sistema di verifiche - della conformità del prodotto a determinati requisiti definiti da disposizioni di legge (Regolamenti comunitari, Leggi, Decreti Legislativi, atti amministrativi diversi, norme e procedure tecniche riconosciute, ecc.), alle quali il richiedente la certificazione intende volontariamente aderire.

La certificazione di prodotto in ambito regolamentato non prevede, conseguentemente, la preliminare operazione di qualificazione dei documenti o Disciplinari di produzione presentati da parte del richiedente la certificazione.

Nell'ambito della certificazione di prodotto regolamentata, i rilievi elevati dagli incaricati dell' Audit sono classificati secondo le modalità previste dagli specifici schemi di certificazione adottati e risultano di conseguenza definiti nei relativi Piani dei Controlli e/o documenti di riferimento specificati al successivo punto 5.3 e, nelle circostanze disciplinate dal Decreto legislativo 12/11/2004, n. 297, possono originare la segnalazione alle competenti Autorità pubbliche per l'irrogazione delle sanzioni amministrative ivi previste.

Laddove si tratti di denominazioni - indicazioni registrate ai sensi del Regolamento (UE) n.1151/2012 ovvero di denominazioni protette transitoriamente a livello nazionale, i corrispondenti Disciplinari comprendono:

il nome del prodotto, la descrizione delle sue caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche ed organolettiche, la descrizione del metodo di produzione da rispettare, compresa l'eventuale natura e le caratteristiche delle materie prime e degli ingredienti utilizzati, nonché il metodo di elaborazione, con l'indicazione degli elementi che definiscono la specificità del prodotto e che ne attestano l'ottenimento mediante l'uso di materie prime tradizionali oppure la caratterizzazione attraverso una composizione ovvero una metodica di trasformazione tradizionali, unitamente ai requisiti minimi ed alle procedure di controllo degli elementi di specificità e conformità; comprendono inoltre la delimitazione della zona geografica nella quale avvengono la produzione delle materie

 <p>Mod.POGEN01/02/0</p>	<p>PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO</p>	<p>PRT-CER</p> <p>Rev. 7</p> <p>30 Settembre 2015</p> <p>Pagina 11 di 45</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

prime ovvero la trasformazione ed il condizionamento del prodotto (in relazione ai diversi livelli della disciplina applicabile), unitamente agli elementi che comprovano l'origine da una determinata zona geografica il cui ambiente, inclusi i fattori naturali e umani, determina od influenza in modo prevalente la provenienza delle materie prime, qualità e caratteristiche del prodotto, ovvero alla quale possono essere attribuite una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche; i Disciplinari comprendono infine, a seconda delle circostanze osservate, i legami causa-effetto tra qualità, caratteristiche, reputazione ed origine geografica dei prodotti, i riferimenti al soggetto incaricato dell'attività ufficiale di controllo ed i relativi compiti, nonché le regole per l'etichettatura e l'uso della denominazione e gli eventuali requisiti da rispettare in virtù di disposizioni nazionali. Laddove applicabili per effetto di altri dispositivi originati da norme tecniche, regolamentazioni e documenti tecnici di altra natura, nazionali, comunitari od internazionali, i Disciplinari applicati recano analoghe prescrizioni in funzione degli ordinamenti osservati compatibilmente alla legislazione vigente per la definizione di requisiti, caratteristiche, modalità di ottenimento, registrazioni ecc. .

5.2 Il Piano dei Controlli

Il Piano dei Controlli è il documento che riporta l'insieme delle azioni di autocontrollo e di controllo ufficiale (di verifica, di misura e di analisi) che conducono, sulla base di criteri oggettivi e verificabili e di programmi applicativi predefiniti ovvero casuali nel corso del processo produttivo e, precedentemente, presso i fornitori ai diversi livelli, alla valutazione della conformità del prodotto rispetto ai requisiti stabiliti nel Disciplinare o dal documento normativo di riferimento.

Nel caso di certificazione di prodotti con denominazioni registrate ai sensi del Regolamento (UE) n.1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/11/2012 il Piano dei Controlli è redatto a cura dei Servizi della direzione dell' INEQ secondo le istruzioni fornite dall'Autorità competente (MIPAAF) e, approvato dal Direttore generale, è acquisito dal Consiglio Direttivo per la parte di sua competenza, per essere infine trasmesso al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, insieme ai documenti di sistema e ai documenti statutari, per la valutazione ed approvazione ai sensi dell'ordinamento vigente, ottenuta la quale diviene senz'altro applicabile per essere fatto osservare da tutti i soggetti interessati.

Un Piano di controllo può indifferentemente applicare sia lo schema previsto dal seguente § 6.8.1 (procedure di certificazione per lotti) sia quello considerato dal successivo § 6.8.2 (procedure di certificazione su licenza).

Il criterio di identificazione dello schema di certificazione applicato – sulla base del dettato del disciplinare, delle indicazioni del committente, degli standard osservati dall'istituto e, in ogni caso, dopo la corrispondente verifica ed approvazione ministeriale – si differenzia sostanzialmente sulla base della efficacia sostanziale e formale della facoltà

 Mod.POGEN01/02/0	PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO	PRT-CER Rev. 7 30 Settembre 2015 Pagina 12 di 45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

di autocertificazione che, in taluni casi, il Piano di Controllo assegna al produttore-elaboratore, fino a consentirgli senz'altro – operate le verifiche prescritte ed in condizioni di piena conformità – l'attribuzione della DOP-IGP e la conseguente immissione al consumo del prodotto opportunamente identificato anche tramite specifiche registrazioni (mediante la sua “liberazione” rispetto ai vincoli attuativi del piano di controllo).

Tali circostanze identificano i casi di applicazione dello schema di certificazione su licenza.

Viceversa, nei casi in cui l'autocertificazione non sussiste ovvero ha solo effetti preliminari, è applicato lo schema di certificazione per lotti, per il quale la verifica definitiva della conformità e l'attribuzione della DOP - per l'intera quantità di prodotto che compone un singolo lotto omogeneo, verificato secondo le modalità descritte nel corrispondente Piano di Controllo - avvengono in modo documentato solo previa esecuzione di audit che attiva il percorso finale di autorizzazione-validazione, per il successivo rilascio di specifica attestazione e/o applicazione dei segni distintivi previsti dal disciplinare.

In entrambe i casi, secondo modalità definite dal singolo piano di controllo, l'istituto - in esecuzione della Norma osservata, della autorizzazione ministeriale ricevuta e delle corrispondenti istruzioni - emette un proprio certificato sul quale, con modalità variabili in base ai requisiti del prodotto e del relativo disciplinare, opera la descrizione e l'identificazione del prodotto per il quale ha accertato la conformità, validando i requisiti accertati e le procedure verificate ai fini applicativi del piano di controllo approvato e del disciplinare vigente per l'uso di una DOP – IGP.


I Piani dei Controlli sono sottoposti alla valutazione del Comitato della Salvaguardia dell'imparzialità che implementa il Meccanismo di Salvaguardia dell'Imparzialità ai sensi del § 5.2 della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Alle medesime procedure fin qui descritte si uniformano anche le revisioni e modifiche dei Piani dei controlli già approvati ed in vigore.

5.3 Tipologie di Audit svolti da INEQ

INEQ, nell'ambito dei processi di rilascio dei certificati di conformità e della corrispondente attività di controllo e di sorveglianza svolge le seguenti tipologie di Audit:

a) Visite di riconoscimento iniziali finalizzate a verificare lo stato di preparazione del Soggetto richiedente a subire l'Audit di certificazione ed il possesso dei prerequisiti di carattere strutturale, ambientale, impiantistico ed operativo.

Gli esiti delle visite sono rilasciati al Soggetto interessato (copia è conservata da INEQ a tutti i fini previsti dal Piano dei controlli); gli stessi non sviluppano attività di certificazione di

 <p>Mod.POGEN01/02/0</p>	<p>PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO</p>	<p>PRT-CER</p> <p>Rev. 7</p> <p>30 Settembre 2015</p> <p>Pagina 13 di 45</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

conformità per il prodotto, salvo che i requisiti per il riconoscimento siano inseriti in appositi programmi di verifica di medio termine secondo le previsioni del Piano dei controlli; salva diversa previsione del Piano dei controlli tali visite vengono realizzate con le modalità e con i criteri utilizzati per gli Audit di Sorveglianza e secondo le eventuali prescrizioni che, in materia, sono disposte dagli specifici Piani dei controlli.

b) Audit di Certificazione finalizzato a verificare la conformità del prodotto rispetto al Disciplinare/norma/documento normativo di riferimento.

c) Audit di Sorveglianza finalizzati a verificare che determinate caratteristiche ovvero i pre-requisiti del prodotto che sono oggetto di certificazione continuino ad essere conformi al Disciplinare od alla norma/documento normativo di riferimento in qualsiasi fase ad essa propedeutica ovvero subordinata all' autocontrollo secondo le misure ed alle condizioni definite dal Disciplinare o dal Piano dei Controlli per ogni singolo schema di certificazione.

d) Audit Supplementari finalizzati a valutare la corretta attuazione di azioni correttive conseguenti al rilievo di Non Conformità, anche in modo ripetitivo rispetto al Piano dei controlli.

e) Audit di estensione o riduzione (nei casi di modifica del campo di applicazione della certificazione), per :

- 1) verificare la conformità di nuovi prodotti o di nuove lavorazioni per i quali è richiesta la certificazione di conformità rispetto ai requisiti della norma/documento normativo di riferimento per la certificazione;
- 2) verificare la conformità di prodotti già oggetto di certificazione rispetto a nuovi requisiti previsti dalla norma/documento normativo di riferimento per la certificazione;
- 3) verificare la conformità ai requisiti del Disciplinare o della norma/documento normativo di riferimento di nuovi siti produttivi ovvero della ristrutturazione di quelli già riconosciuti;
- 4) verificare la compatibilità della eventuale riduzione del campo di applicazione della certificazione con i requisiti del Disciplinare o della norma/documento normativo di riferimento.

Se possibile, o laddove non sia diversamente prescritto dal Piano dei Controlli, detti Audit sono svolti contestualmente con gli Audit di sorveglianza.

5.4 Rilievi

5.4.1 Classificazione dei rilievi per la certificazione di prodotto

INEQ, nella propria attività di valutazione finalizzata al rilascio della certificazione di conformità, classifica i rilievi pervenuti in seguito ad analisi documentali e durante qualsiasi Audit in base :

- alla rilevanza del pregiudizio di conformità introdotto dai fattori di inidoneità accertati
- al profilo di iterazione della medesima non conformità
- ad una non applicazione del Disciplinare non casuale od ai rischi per la sua disapplicazione o di attentato alla pubblica fede.

I rilievi sono classificati in:

 <p>Mod.POGEN01/02/0</p>	<p>PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO</p>	<p>PRT-CER</p> <p>Rev. 7</p> <p>30 Settembre 2015</p> <p>Pagina 14 di 45</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

Non Conformità gravi quando si riscontri:

il mancato soddisfacimento di un requisito regolamentato (dal Disciplinare o dalla norma applicabile) che ingenera direttamente effetti di non conformità per il prodotto in relazione alla natura delle misure di trattamento applicate. Rientrano in questa fattispecie le non conformità che comportano l'assunzione di provvedimenti ai quali fanno seguito misure di esclusione del prodotto ai fini della DOP o l'accertamento di corrispondenti circostanze divenute insanabili.

Non Conformità lievi quando si riscontri:

una limitata ed episodica inadeguatezza nell'applicazione di uno o più requisiti della normativa di riferimento, se questi non ingenerano direttamente effetti di non conformità per il prodotto, anche in relazione alla natura delle misure di trattamento applicate. Rientrano in questa fattispecie le non conformità il cui trattamento si limita all'assunzione di misure diverse da quelle di esclusione del prodotto ai fini della DOP.

Anomalie quando si riscontri una irregolarità puntuale, non sistematica e di lieve entità, di tipo formale e/o operativo o documentale, che non rappresenta una Non Conformità rispetto ai requisiti di riferimento per la certificazione, ma che a giudizio dell'Auditor merita chiarimenti, indagini o migliorie poiché può degenerare in una Non Conformità qualora non venga adeguatamente risolta. In taluni casi, infatti, un eccesso di Anomalie può in ogni caso originare l'accertamento di Non Conformità lievi.

Tutte le NC prevedono da parte di INEQ una gestione, definita trattamento, ed in generale sviluppata come di seguito:

- con un provvedimento scritto che segnala all'interessato una Anomalia accertata e che lo riguarda.
Una specifica sezione del Piano dei controlli prescrive anche le ipotesi di trattamento con misure accessorie ed integrative nei casi di accumulo delle segnalazioni della medesima Anomalia. L'Anomalia può essere generica, e di norma non dà luogo ad accumulo ovvero può essere relativa al processo autocertificativo la cui ripetizione in un tempo determinato può dare luogo all'accertamento di non conformità;
- prescrizione scritta di misure correttive (Diffida) con la quale l'interessato è invitato ad apportare modifiche ovvero a completare od integrare le proprie procedure ovvero di farsi carico attivamente di quanto accertato, al fine di assicurare il ripristino di condizioni di conformità;
- segnalazione scritta (segnalazione di Non Conformità) con attivazione di una procedura finalizzata alla organizzazione di apposito sopralluogo a seguito di non conformità che attua, di norma, il trattamento dell'accertamento ingenerato dalla verifica di ufficiali documenti o di altri processi di autocontrollo o di taluni pre-requisiti attraverso uno specifico controllo mirato superlocale. Se gli esiti della verifica supplementare e superlocale confermano l'originale accertamento o altre

 <p>Mod.POGEN01/02/0</p>	<p>PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO</p>	<p>PRT-CER</p> <p>Rev. 7</p> <p>30 Settembre 2015</p> <p>Pagina 15 di 45</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

non conformità connesse il trattamento comporta l'invio di una Diffida scritta e con modalità accessorie di trattamento ad aggravamento progressivo nei casi di ripetizione o recidiva in un tempo determinato;

- provvedimento che sospende la certificabilità o la certificazione del prodotto ai fini del Disciplinare fino al ripristino di condizioni di conformità (misure di temporanea interdizione della autocertificazione o della certificazione);
- provvedimento di declassamento che esclude il prodotto dalla lavorazione ai fini del Disciplinare per accertata carenza dei requisiti prescritti in determinati casi (misure di esclusione del prodotto ai fini della lavorazione ovvero della certificazione con l'uso della denominazione o del marchio di conformità);
- provvedimento che impone l'esecuzione di misure di controllo rinforzato mirate ad implementare il quadro delle garanzie di conformità attraverso l'intensificazione del controllo ovvero della verifica tecnica di requisiti e prerequisiti ovvero mediante l'applicazione d'ufficio di processi e rimedi correttivi;
- provvedimento che, nella permanenza di condizioni di carenza di requisiti di conformità o al ripetersi continuativo di recidive specifiche, sospende il sistema di controllo e, con esso, la possibilità di operare nell'intertempo regolari lavorazioni o certificazioni di prodotto ai fini del Disciplinare, fino al ripristino – entro o dopo una data scadenza – di documentate e comprovate condizioni di conformità. Rientrano in questo caso le non conformità per le quali, al ricorrere di misure di sospensione dal sistema di controllo, si procede alla segnalazione al MIPAAF, con possibilità di adozione di misure sospensive nelle forme previste dal D. Lgs.297/04.


5.4.2 Gestione dei rilievi

I rilievi documentali non necessitano di conferme da parte di INEQ – salvi i casi trattati con l'esecuzione di Misure di controllo rinforzato o di Segnalazioni di Non Conformità - e devono essere risolti dal soggetto interessato disgiuntamente dall'Audit.

L'esito degli Audit di riconoscimento è confermato - o meno - da INEQ mediante apposita comunicazione al Soggetto interessato. In tutti gli altri casi l'esito dell' Audit viene confermato mediante la firma del corrispondente rapporto redatto in contraddittorio con l'interessato.

Qualora ritenga di non confermare uno o più rilievi mossi dai propri Auditor, INEQ fornisce, attraverso il Responsabile per la certificazione, le necessarie informazioni e spiegazioni circa eventuali differenze esistenti fra le conclusioni formalizzate dall'Ispettore incaricato e quanto diversamente deciso da INEQ.

Nel caso siano state accertate e confermate delle Non Conformità Gravi, il Responsabile del Trattamento delle Non Conformità conferma la negazione dell' iter certificativo ovvero,

 <p>Mod.POGEN01/02/0</p>	<p>PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO</p>	<p>PRT-CER</p> <p>Rev. 7</p> <p>30 Settembre 2015</p> <p>Pagina 16 di 45</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

a seconda delle circostanze, lo sospende limitatamente ad un determinato lotto ovvero relativamente ai lotti o alle singole unità di prodotto interessati dai pregiudizi accertati, fino a quando non sia stata verificata, se necessario attraverso un supplemento di Audit, la corretta ed efficace attuazione delle Azioni necessarie.

Trascorso un periodo di tempo determinato caso per caso dal Piano dei controlli senza l'accertamento della esecuzione, con esito positivo, delle azioni necessarie, l'iter di certificazione è dichiarato annullato limitatamente ai lotti interessati; di ciò ne è informata l'Azienda richiedente, la quale, se vorrà procedere, dovrà aprire un nuovo processo di certificazione per altri e diversi lotti.

Qualora siano state accertate e confermate Non Conformità Lievi, il Responsabile del Trattamento delle Non Conformità di INEQ notifica i trattamenti necessari al soggetto interessato, rinviando alla esecuzione di ulteriori Audit la verifica di recidive.

Quando non intervengano recidive entro un dato periodo, indicato dal Piano dei controlli, dalla precedente notifica di una Non Conformità Lieve, gli ulteriori accertamenti notificati implementano nuovamente un trattamento che prescinde dai precedenti.

Le Anomalie non pregiudicano il giudizio di conformità del prodotto/processo.

INEQ raccomanda tuttavia ai Soggetti di effettuare un'analisi del rilievo e di definire ed intraprendere idonee misure per superare le criticità segnalate.

6.0 PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

6.1 Istituzione dello schema di certificazione

Informazioni ai richiedenti ed offerta per le attività di certificazione

Per richiedenti la "certificazione" (di seguito anche Organizzazioni) si intendono alternativamente:

- 1) Il proponente la DOP / IGP o marchi di qualità o qualsiasi prodotto comunque regolamentato e la sua registrazione, costituito comunque in forma associativa di impresa e/o persone fisiche e/o persone giuridiche;
- 2) Un consorzio di produttori aventi compatibili finalità;
- 3) Enti pubblici e privati aventi i requisiti e le finalità di cui al punto 1);
- 4) Singole imprese nei casi di una corrispondente legittimazione ai sensi della normativa comunitaria.

Dopo che i richiedenti abbiano trasmesso ad INEQ le informazioni per il tramite di appositi questionari, ovvero di altre comunicazioni documentate, il Direttore dell'Istituto, sulla base di principi di tariffazione in vigore e tenuto conto di altre prestazioni compatibili dopo aver svolto un riesame della richiesta, elabora sulla base di specifica procedura, apposita offerta economica, successivamente approvata dal Consiglio Direttivo, che definisce il compenso previsto per le attività di rilascio dei certificati. Relativamente al contesto specifico, le informazioni relative al questionario possono essere elaborate e trasmesse anche da altre organizzazioni rappresentative, diverse da quelle considerate ai precedenti punti 1 e 2 od in loro assenza.

 Mod.POGEN01/02/0	PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO	PRT-CER Rev. 7 30 Settembre 2015 Pagina 17 di 45
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

Affinché vi sia il perfezionamento del contratto, ai richiedenti è richiesto di sottoscrivere :

- l'offerta
- il presente Protocollo
- la documentazione tecnica di riferimento per lo schema di certificazione (solitamente costituita da: "Piano dei controlli", "Sistema Tariffario" e lo "Schema di sviluppo applicativo del Piano dei controllo"), fra cui le modalità di gestione di eventuali reclami, appelli (ricorsi) e contenziosi.
- a richiesta è trasmesso lo specifico Regolamento per il funzionamento della Giunta di Appello.

L'immissione di un operatore sotto il sistema di controllo di ogni singola DOP e IGP viene per la prima volta segnalata all'Autorità nazionale competente (MIPAAF) con la comunicazione degli estremi anagrafici e delle altre informazioni richieste in occasione delle rendicontazioni annuali delle attività relative all'anno in cui è stata come sopra perfezionata l'apertura dell'iter di certificazione (ovvero con altre modalità eventualmente appositamente convenute).

Le variazioni relative al Disciplinare o documento tecnico corrispondente competono esclusivamente alle Organizzazioni, secondo le istruzioni ministeriali e in applicazione della normativa vigente.

Le variazioni relative al Piano dei controlli:


- a) possono essere richieste da un Soggetto
- b) possono essere richieste da Ineq
- c) possono essere richieste dall'Organizzazione.

In ogni caso le variazioni sono adottate dall'Ineq previo parere favorevole dell'Organizzazione e sono applicate dopo l'approvazione ministeriale.

Qualora richiesto, INEQ può operare certificazioni anche in collaborazione con Organismi analoghi che svolgono la propria attività sia in ambito nazionale che estero. In questi casi preventivamente all'avvio del processo di certificazione vengono definite in accordo con il partner le modalità ed i criteri per la gestione delle singole attività in modo congiunto; queste sono approvate ed autorizzate dall'Autorità nazionale competente previa sottoscrizione di apposita convenzione a cura del subappaltante e pubblicate attraverso un elenco nel sito istituzionale di Ineq.

Autorizzazione

Una volta che il Piano dei controlli e la documentazione associata sono validate dall'Autorità competente insieme all'eventuale tariffario tramite apposito Decreto Ministeriale o provvedimento analogo, INEQ viene autorizzato come organismo preposto per il controllo e per il rilascio della certificazione.

 <p>Mod.POGEN01/02/0</p>	<p>PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO</p>	<p>PRT-CER</p> <p>Rev. 7</p> <p>30 Settembre 2015</p> <p>Pagina 18 di 45</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

6.2 Apertura della pratica

Fase preliminare

l'Organizzazione - e quindi i produttori o le loro Organizzazioni associative - che intende conseguire la certificazione di prodotto deve presentare ad INEQ, prima dell'apertura dell'iter, i seguenti documenti:

- a) la norma/documento normativo di riferimento per la certificazione (Disciplinare)
- b) informazioni di carattere generale inerenti la tipologia dei prodotti interessati alla certificazione e la relativa organizzazione produttiva (es. informazioni concernenti tutti i processi affidati all'esterno, siti ove i prodotti sono fabbricati, personale di riferimento ecc.).

Successivamente il Direttore Generale invia una documentazione preliminare utile a fornire le informazioni di base per la proposta di un progetto tariffario e di una bozza del Piano dei controlli.

Proposte e bozze sono soggette a verifiche fino alla definitiva accettazione bilaterale considerata al punto 6.1.

Fase di avvio

Una volta che il Piano dei controlli è stato validato dall'Autorità competente insieme al progetto tariffario e, di conseguenza INEQ, tramite apposito Decreto ministeriale viene riconosciuto come Organismo preposto per il controllo ad ogni singolo Soggetto interessato, inizialmente segnalato dall'Organizzazione, viene inviata una copia della domanda di certificazione.

Successivamente in fase di riconoscimento il Soggetto firma per accettazione la documentazione relativa allo schema di certificazione e il Protocollo per il rilascio della certificazione di prodotto. Si può dare luogo alla accettazione del Protocollo in tempi diversi dalla subordinazione ad uno specifico schema di certificazione laddove le tempistiche intercorrenti tra l'incarico e l'autorizzazione risultino significativamente e motivatamente differenziati.

La lingua utilizzata è quella italiana; altre lingue possono essere accettate previo accordo con INEQ su richiesta dell'Organizzazione.

L'Ufficio di segreteria riceve la domanda di certificazione con relativi allegati secondo le prescrizioni del Piano dei controlli e la trasmette all'Ufficio dei Servizi della Direzione che di concerto con il Responsabile di schema competente esplica le seguenti attività:

- a) verifica la completezza e l'attendibilità della documentazione e dei dati forniti;
- b) richiede eventuali dati e/o documenti aggiuntivi;
- c) in accordo con il Responsabile di schema e/o il soggetto che ne ha la competenza propone l'implementazione di apposito Programma di Audit con la pianificazione delle

 <p>Mod.POGEN01/02/0</p>	<p>PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO</p>	<p>PRT-CER</p> <p>Rev. 7</p> <p>30 Settembre 2015</p> <p>Pagina 19 di 45</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

attività previste dal nuovo incarico e propone il Coordinatore degli ispettori a cui la stessa sarà affidata. La programmazione generale dell'incarico ed il relativo Coordinatore sono approvati dal Direttore Generale.

6.3 Programma degli Audit

Il Programma di Audit è definito sulla base dei requisiti di pianificazione, specializzazione e frequenza approvati dal MIPAAF (per DOP e IGP) o da altre Autorità competenti negli altri casi, sulla base delle procedure di certificazione da sviluppare in funzione di quanto in seguito previsto (sub 6.8).

In accordo con i competenti Servizi della Direzione il Responsabile di schema e/o il soggetto che ne ha la competenza, propone gli Auditor ed Esperti da incaricare per l'attività di valutazione, nonché l'eventuale laboratorio da incaricare per lo svolgimento di prove e/o analisi, salvo diversa o motivata indicazione, il laboratorio dell'INEQ è stabilmente incaricato di sviluppare le attività previste dai piani di controllo approvati.

Ove se ne ravvisi la necessità, la competenza delle funzioni ispettive è assicurata designando, accanto ad un Auditor eventualmente non in possesso di specifica preparazione tecnica per la tipologia di prodotti considerata, un Esperto qualificato da INEQ. La designazione delle funzioni ispettive incaricate è approvata dal Direttore avuto riguardo in via prioritaria alle indicazioni contenute nel "Registro degli Addetti al controllo, degli Auditor ed Esperti".

Il laboratorio incaricato deve essere accreditato per le prove richieste o comunque operare le stesse secondo le prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. INEQ mantiene comunque piena responsabilità circa il lavoro eventualmente subappaltato, curandone la riservatezza.

Altresì Ineq è garante per altre attività di valutazione subappaltate in conformità alla norma applicabile e ad altri documenti pertinenti informando anticipatamente il Soggetto attraverso dell' "Elenco di fornitori di subappalto classificati e altri fornitori di servizi", documento pubblicato stabilmente nel sito istituzionale Ineq.

Il Responsabile di schema provvede all'aggiornamento della programmazione generale per l'incarico della certificazione approvando il calendario di massima per lo svolgimento delle attività di Audit, le risorse da dedicare, la tempistica prevista; le successive fasi di programmazione specifica sono demandate al Coordinatore degli ispettori competente.

Una volta approvata dal Direttore la programmazione generale dell'incarico per la certificazione e la designazione del Laboratorio a cui affidare eventuali prove e/o analisi:

 <p>Mod.POGEN01/02/0</p>	<p>PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO</p>	<p>PRT-CER</p> <p>Rev. 7</p> <p>30 Settembre 2015</p> <p>Pagina 20 di 45</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------


- l'Addetto dei Servizi della Direzione provvede ad informare i Soggetti dell'avvenuta attivazione dell'iter di certificazione, nonché dei nominativi degli Auditor/Esperti incaricati, del nome del Laboratorio incaricato e della data definita per l'Audit di riconoscimento che è preventivamente concordata con il Soggetto.
I nominativi comunicati si intendono accettati qualora non pervenga da parte dell'Organizzazione specifico e motivato diniego entro 3 giorni dalla data della comunicazione;
- il Responsabile, soggetto che ne ha la competenza in accordo con il Responsabile Qualità provvede a trasmettere la lettera di incarico, sottoscritta dal Direttore, agli Auditor e/o Esperti e al Laboratorio incaricato ed a curarne l'accettazione; assume inoltre i necessari accordi con il laboratorio per la corretta gestione dei campioni.
- al momento dell'accettazione dell'incarico gli Auditor e/o Esperti sono chiamati a rilasciare specifica dichiarazione circa l'assenza di conflitti di interesse e contestualmente ritirano la documentazione del richiedente. La dichiarazione ha valore fino a revoca o fino al rilascio di una esplicita attestazione della sopravvenuta limitazione dei suoi effetti con decorrenza dalla data della presente revisione. Gli accettanti devono sottoscrivere una "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dello stato giuridico professionale" (art.47 DPR 28 Dicembre 2000 n.445) in cui dichiarano di non svolgere attività di consulenza nei confronti delle aziende sottoposte al controllo di Ineq. Tale dichiarazione deve essere unilateralmente rinnovata ogni volta che insorgono situazioni originariamente non previste e non sussistenti.

6.4 Visite di riconoscimento iniziali

In relazione alla specificità del Disciplinare ed alle previsioni del corrispondente Piano dei controlli, l'attività di riconoscimento può configurare Audit di varia natura, frequenza e durata.

In particolare il rilascio del riconoscimento, laddove previsto per fornitori o per allevatori e/o coltivatori la cui attività implementa requisiti prescritti dal Disciplinare e, quindi, soggetti a controllo, può essere subordinato:

- a) alla acquisizione di documentazione, al relativo controllo, alla registrazione di eventuali ambiti produttivi parziali o specifici;
- b) agli adempimenti di cui alla lettera a), integrati da una verifica previo sopralluogo per il riscontro della effettiva sussistenza di requisiti conformi e/o la validazione di altri requisiti preliminarmente autocertificati;
- c) agli adempimenti descritti alla lettera b), ma sviluppati con tempistiche articolate e differite, tali da prefigurare il rilascio di un riconoscimento preliminare, subordinato a successiva verifica.

 <p>Mod.POGEN01/02/0</p>	<p>PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO</p>	<p>PRT-CER</p> <p>Rev. 7</p> <p>30 Settembre 2015</p> <p>Pagina 21 di 45</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

Inoltre, il rilascio del riconoscimento per i soggetti interessati relativamente alla attività principale di produzione e di elaborazione del prodotto da certificare, può a sua volta:

- a) essere subordinato alla acquisizione ed al controllo della documentazione prescritta dal Disciplinare e dal Piano dei controlli corrispondente, integrati in ogni caso da una verifica previo sopralluogo per la ricognizione e l'accertamento della sussistenza e della conformità degli impianti e sistemi produttivi asseverati dall'interessato;
- b) essere subordinato alla acquisizione ed al controllo della documentazione prescritta dal Disciplinare e dal Piano dei controlli corrispondente, integrati da una prima verifica previo sopralluogo per la ricognizione e l'accertamento della sussistenza e conformità degli impianti e sistemi produttivi asseverati dall'interessato e, successivamente, dalla esecuzione di un piano di accertamento protratto nel tempo in relazione a determinati requisiti produttivi, organizzativi, di conduzione e di implementazione dei processi disciplinati nonché alla verifica di determinate caratteristiche del prodotto, in itinere così come nella fase terminale, secondo specifici programmi di campionamento.

Talché il medesimo riconoscimento può, a seconda delle circostanze disciplinate, essere concesso sia in via definitiva che in via inizialmente subordinata e, quindi, in via definitiva - ovvero motivatamente negato o subordinato alla prosecuzione della attività preliminare di controllo delle condizioni necessarie alla sua stabilizzazione – con l'emissione di appositi documenti secondo le modalità prescritte da ogni singolo Piano dei controlli.

In ogni caso, le attività di verifica della conformità, di controllo, di prova e di validazione dei corrispondenti esiti sono svolte – in applicazione dei Piani dei Controlli approvati dalla competente Autorità, in esecuzione delle procedure e con le finalità ivi indicate - con le modalità di seguito descritte per l'organizzazione e la conduzione degli Audit, il prelievo di campioni e l'esame dei relativi rapporti.

6.5 Audit ed attività di controllo dei fornitori e soggetti interessati diversi da quello presso il quale è rilasciata la certificazione di conformità

I singoli Disciplinari ed i relativi Piani dei Controllo contemplano i casi in cui i fornitori, siano essi allevatori ovvero coltivatori ovvero operatori della prima trasformazione (ad esempio: macellatori e sezionatori) e, comunque, i soggetti diversi da quelli presso i quali è rilasciata la certificazione di conformità, interessati dalla implementazione di pre-requisiti normati e qualificanti – ad esempio: la prova dell'origine della materia prima, un determinato tipo genetico od una data varietà vegetale, la relativa alimentazione e/o metodica di coltivazione, i requisiti di macellazione o di raccolta ecc. – tali da imporre una attività di verifica preliminare nello specifico ambito produttivo ed aziendale dove vengono sviluppati ed ottenuti, sono a loro volta interessati – previo accesso volontario – da un

 <p>Mod.POGEN01/02/0</p>	<p>PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO</p>	<p>PRT-CER</p> <p>Rev. 7</p> <p>30 Settembre 2015</p> <p>Pagina 22 di 45</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

sistema di controllo preliminare, la cui esecuzione implementa i presupposti per lo sviluppo della attività di certificazione.

I singoli Piani dei controlli identificano le corrispondenti figure aziendali, professionali e le relative attività produttive e specificano, per i diversi casi, le modalità per le quali gli interessati possono volontariamente accedere al sistema di controllo, e quindi, chiedere di essere assoggettati alle relative condizioni tecniche, organizzative, disciplinari ed economiche.

I predetti soggetti interessati presentano istanza secondo le modalità illustrate dal Piano dei controlli, integrata da tutti i documenti richiesti. La conformità della documentazione prodotta consente ad INEQ di qualificare il richiedente sulla base delle previsioni del Disciplinare e di attribuirgli una propria codifica anagrafica, iscrivendolo in appositi elenchi o registri, in relazione alle previsioni del Piano dei controlli. Laddove non sia prevista in termini preliminari, una verifica superlocale è eseguita direttamente presso il richiedente entro il primo anno dal riconoscimento per la conferma della sussistenza dei requisiti richiesti e delle informazioni comunque fornite.

I Soggetti riconosciuti con le modalità suindicate osservano tutti gli adempimenti, le procedure operative e documentali ed i requisiti tecnico – qualitativi per essi prescritti dal Disciplinare, con le modalità indicate nel Piano dei controlli in vigore, secondo le istruzioni impartite dall' INEQ.

In proposito, a titolo indicativo e non esaustivo, e con mere finalità esemplificative, si identificano:

- eventuali rapporti tra superficie asseverata e produzione zootecnica o vegetale;
- variazioni anagrafiche all'impresa riconosciuta;
- osservanza delle norme igienico-sanitarie di ordine generale, autorizzazioni comprese la conduzione di terreni, impianti, stalle, ecc.;
- tipi genetici e varietà vegetali;
- identificazione di prodotto e rintracciabilità della prova dell'origine;
- impiego di alimenti e/o di altre sostanze secondo le modalità disciplinate;
- documentazione dei trasferimenti nell'ambito del sistema di controllo;
- requisiti descrittivi, identificativi e di conformità del prodotto alla consegna ad altro Soggetto riconosciuto nell'ambito del sistema di controllo e conformità della relativa documentazione e rintracciabilità;
- macellazione di animali ovvero stoccaggio e/o raccolta della materia prima ottenuta secondo le misure disciplinate e regolamentate e documentazione della conformità delle corrispondenti attività;
- conformità della materia prima fornita agli elaboratori per le finalità previste dal Disciplinare e dal Piano dei controlli, compresa la conformità della relativa documentazione;

 Mod.POGEN01/02/0	PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO	PRT-CER Rev. 7 30 Settembre 2015 Pagina 23 di 45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

- conformità dell'identificazione del prodotto certificato destinato a successiva elaborazione (disosso, etichettatura e successivo porzionamento e confezionamento).

I medesimi Soggetti devono consentire all' INEQ l'esecuzione di tutte le attività necessarie alla verifica delle attività intraprese con effetti nell'ambito del sistema di controllo e devono preventivamente sottoscrivere corrispondenti impegnative secondo le modalità previste dai diversi Piani approvati dall'Autorità nazionale competente. Gli stessi sono soggetti al trattamento delle non conformità per essi previste dai medesimi Piani dei controlli, così come sintetizzate anche dal presente Protocollo.

La sottoscrizione della richiesta di riconoscimento attesta esplicitamente la conoscenza e l'accettazione del presente Protocollo; i Piani dei Controlli vengono notificati ad ogni singolo interessato nella loro edizione integrale ovvero per estratto tematico dei documenti approvati, sulla base di apposite istruzioni di INEQ (circolari o comunicazioni personalizzate con attestazione di ricevuta).

INEQ sviluppa la propria attività di controllo di tali Soggetti anche attraverso l'implementazione di specifici database gestiti su supporto informatico dove vengono registrati (l'elenco che segue non è necessariamente esaustivo delle informazioni implementate secondo le modalità previste da ogni singolo Piano dei controlli) :

- tutte le attività svolte dai singoli interessati nell'ambito del sistema di controllo ed ai sensi di un determinato Disciplinare ;
- le produzioni immesse nel sistema in condizioni di conformità autocertificata;
- gli esiti degli Audit e delle relative prove;
- l' accertamento e l'eventuale trattamento delle singole non conformità.

In ogni caso, le attività di verifica della conformità, di controllo, di prova e di validazione dei corrispondenti esiti sono svolte – in applicazione dei Piani dei Controlli approvati dalla competente Autorità Nazionale, in esecuzione delle procedure e con le finalità ivi indicate - con le modalità di seguito descritte per l'organizzazione e la conduzione degli Audit, il prelievo di campioni e l'esame dei relativi rapporti.

 <p>Mod.POGEN01/02/0</p>	<p>PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO</p>	<p>PRT-CER</p> <p>Rev. 7</p> <p>30 Settembre 2015</p> <p>Pagina 24 di 45</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

6.6 Conferimento dell'incarico ad Auditor/Esperti, designazione del laboratorio incaricato e notifica dei nominativi al Soggetto

Una volta approvata dal Direttore Generale la programmazione generale dell'incarico per la certificazione e la designazione del Laboratorio a cui affidare eventuali prove e/o analisi:

- l'Addetto dei Servizi della Direzione provvede ad informare i Soggetti dell'avvenuta attivazione dell'iter di certificazione, nonché dei nominativi degli Auditor/Esperti incaricati, del nome del Laboratorio incaricato e della data definita per l'Audit di riconoscimento che è preventivamente concordata con il Soggetto.
I nominativi comunicati si intendono accettati qualora non pervenga da parte dell'Organizzazione specifico e motivato diniego entro 3 giorni dalla data della comunicazione;
- il soggetto che ne ha la competenza, in accordo con il Responsabile Qualità provvede a trasmettere la lettera di incarico, sottoscritta dal Direttore, agli Auditor e/o Esperti e al Laboratorio incaricato ed a curarne l'accettazione; assume inoltre i necessari accordi con il laboratorio per la corretta gestione dei campioni;
- al momento dell'accettazione dell'incarico gli Auditor e/o Esperti sono chiamati a rilasciare specifica dichiarazione circa l'assenza di conflitti di interesse e contestualmente ritirano la documentazione del richiedente. La dichiarazione ha valore fino a revoca o fino al rilascio di una esplicita attestazione della sopravvenuta limitazione dei suoi effetti.

Su eventuali conflitti di interesse dichiarati da Auditor e/o Esperti, ovvero nei casi di riconsultazione a qualsiasi titolo decide il Direttore generale.

6.7 Organizzazione degli Audit

Successivamente alla nomina, l'Ispettore incaricato provvede a:

- a) verificare la documentazione ed i dati acquisiti dai Servizi della Direzione di competenza;
- b) predisporre tutti i documenti di lavoro necessari per l'efficace svolgimento dell'Audit, a completamento della modulistica redatta dall'addetto ai Servizi della Direzione;
- c) elaborare un Piano di campionamento da eseguirsi presso ogni singolo Soggetto sulla base delle prescrizioni del Piano dei controlli applicabile, organizzandone l'applicazione in relazione al programma produttivo preventivamente acquisito su segnalazione del Soggetto.

Salvo che non sia diversamente previsto dal Piano dei controlli applicabile, i prelievi e in generale gli Audit vengono effettuati senza preavviso.

La descrizione delle attività e le disposizioni per la conduzione degli Audit sono descritte nei Piani dei controlli applicabili.

 <p>Mod.POGEN01/02/0</p>	<p>PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO</p>	<p>PRT-CER</p> <p>Rev. 7</p> <p>30 Settembre 2015</p> <p>Pagina 25 di 45</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

Per l'esecuzione degli Audit, gli ispettori incaricati utilizzano per la rilevazione di misure connesse al controllo dei requisiti del processo, della materia e del prodotto, strumenti verificati per la taratura in applicazione di un apposito programma di messa a punto.

Nell'ipotesi in cui siano utilizzate le strumentazioni reperite presso il soggetto controllato e messe a disposizione dallo stesso, l'ispettore acquisisce evidenza della relativa taratura o recente verifica, verificando la compatibilità della tolleranza dello strumento con la misura rilevata.

6.7.1 Conduzione dell'Audit

L'ispettore incaricato, alla data prestabilita, esegue l'Audit avvalendosi di apposita documentazione fornita da INEQ per la raccolta delle evidenze.

Nel corso dell'Audit di certificazione viene verificata la presenza degli elementi operativi previsti dal documento normativo di riferimento procedendo alla valutazione diretta e/o al prelievo dei campioni secondo le modalità definite nelle apposite procedure e istruzioni del piano specifico.

In generale le modalità adottate da INEQ per la conduzione delle attività di Audit sono le seguenti:

- 1) all'inizio dell'Audit, l'ispettore incaricato incontra la direzione dell'Azienda richiedente o la corrispondente funzione tecnica delegata, allo scopo di:
 - a) illustrare la procedura di Audit e stabilire un clima di fiducia reciproca (in fase di riconoscimento);
 - b) definire un canale ufficiale di comunicazione tra gli Auditor e la direzione e/o la persona referente (in fase di riconoscimento);
 - c) concordare i luoghi di effettuazione dell'Audit e le modalità di svolgimento.

- 2) l'Azienda deve assicurare la disponibilità de:
 - a) i documenti relativi al processo produttivo da verificare;
 - b) le registrazioni che attengono all'applicazione del Disciplinare di Produzione da verificare;
 - c) un'adeguata assistenza da parte del proprio personale;
 - d) i dispositivi di protezione individuali eventualmente necessari.

Eventuali osservatori presenti per conto di INEQ seguono le attività senza interferire direttamente nel lavoro.

Conclusa la fase di raccolta delle evidenze relativamente a quanto osservato direttamente nell'ambito dei siti del Soggetto richiedente ciascun rilievo è formalizzato su apposito verbale che viene lasciato in copia al Soggetto.

Le registrazioni prodotte dall'ispettore sono trasmesse, in funzione del prodotto e delle previsioni del Piano dei Controlli, alternativamente agli addetti all'informatizzazione che ne valutano la prima congruità e ai Responsabili di schema per i controlli definitivi di

 <p>Mod.POGEN01/02/0</p>	<p>PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO</p>	<p>PRT-CER</p> <p>Rev. 7</p> <p>30 Settembre 2015</p> <p>Pagina 26 di 45</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

conformità; da questi gli atti sono trasmessi direttamente al Responsabile per la certificazione, per la valutazione delle corrispondenti attestazioni di conformità.

6.7.2 Prelievo dei campioni di prodotto

L'Auditor incaricato provvede al prelievo dei campioni di prodotto secondo le modalità indicate nelle apposite Procedure e Istruzioni specifiche prescritte da ogni singolo Piano dei controlli.

Normalmente, salvo diverse disposizioni definite negli appositi piani specifici, i campioni sono assunti in triplo (tre aliquote), di cui una viene sottoposta a prove e/o analisi presso il laboratorio incaricato (campione da laboratorio), l'altra (campione testimone o controcampione) è mantenuta dal laboratorio incaricato per conto di INEQ, la terza è lasciata all'Azienda.

Al termine dell'attività di prelievo dei campioni, l'Auditor incaricato predispone apposito verbale sull'attività svolta.

Detto verbale è fatto sottoscrivere al Responsabile aziendale per accettazione a cui è rilasciata una copia.

I campioni sono consegnati dall'Auditor al laboratorio incaricato accompagnandoli con apposita nota o lettera di trasmissione che è fatta sottoscrivere dalla funzione incaricata del ritiro per conto del laboratorio.

Il laboratorio provvede quindi ad eseguire le prove e/o analisi richieste nei tempi e con le modalità convenute in applicazione del Piano dei controlli.

INEQ assicura che il trattamento di detti campioni avvenga nel rispetto dell'anonimato e della massima riservatezza.

6.7.3 Esame del Rapporto di Prova e/o Analisi

I risultati delle prove analitiche svolte sul prodotto sono trasmessi dal laboratorio incaricato al Responsabile di schema secondo le modalità concordate e previste dal Piano dei controlli.

Ricevuti i referti delle prove e/o analisi il Responsabile di schema, in caso di conformità, provvede al loro inoltro all'Azienda tramite lettera di trasmissione informandone in ogni caso le funzioni ispettive interessate.

Il Responsabile di schema segue la medesima procedura in caso di scostamento dai parametri fissati nel Disciplinare o nel documento normativo di riferimento; in presenza di Non Conformità redige specifico documento riportando il relativo trattamento come indicato nel Piano dei Controlli applicabile e lo trasmette all'Azienda unitamente a copia del Rapporto di Prova e, per conoscenza, all'Ispettore.

La sistematica e inderogabile applicazione dell'incertezza di misura è eseguita tenuto conto delle seguenti variabili connesse ai diversi Piani di controllo:

 <p>Mod.POGEN01/02/0</p>	<p>PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO</p>	<p>PRT-CER Rev. 7 30 Settembre 2015 Pagina 27 di 45</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

a) prosciutti stagionati: nei casi in cui emette i certificati di prova il laboratorio di analisi indica, come prescritto, l'incertezza; l'incertezza applicata dal validatore è quella indicata dai relativi piani di controllo; in merito alle medie storiche nel caso in cui la media superi il requisito di disciplinare per l'ultimo valore addizionato, si applica l'incertezza dell'ultimo valore rilevato.

b) in tutti gli altri prodotti si applica l'incertezza di misura così come indicata nei rapporti di prova.

c) la validazione del dato ai fini dell'applicazione del piano di controllo e della conformità della prova è operata dal responsabile di schema, o da altro incaricato, il quale dichiara la conformità della prova ogni volta che l'applicazione dell'incertezza riconduce il risultato all'interno dei parametri disciplinati.

In circostanze diverse relative a Non Conformità ovvero nei casi di ricorso e di conseguente revisione delle prove, la notifica all'interessato del rapporto di prova comporta la contestuale indicazione dell'incertezza di misura.

Nelle circostanze di ricorso comportanti la ripetizione delle analisi e delle prove, quest'ultima è effettuata dal laboratorio scelto dall'Ineq salva espressa ricusazione del ricorrente.

In assenza di ricusazione per la ripetizione delle prove, Ineq invita il soggetto interessato ad assistere alla loro esecuzione.


INEQ valuta e sorveglia – secondo modalità definite in apposita procedura operativa – il comportamento tenuto nel corso della valutazione da parte degli Auditor e/o Esperti, anche richiedendo alle Aziende valutate la collaborazione per la compilazione di apposito questionario.

6.8 Sistema di certificazione del prodotto

Il sistema di certificazione attuato dall'istituto è quello previsto, per ogni singolo schema, dallo specifico Piano dei controlli approvato dalla competente Autorità sulla base delle opzioni generali che seguono.

6.8.1 Procedure di certificazione per lotti

I soggetti interessati predispongono per ogni lotto ottenuto in conformità al Disciplinare, un atto di autocertificazione attestante l'osservanza del processo produttivo, la rispondenza a

 <p>Mod.POGEN01/02/0</p>	<p>PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO</p>	<p>PRT-CER</p> <p>Rev. 7</p> <p>30 Settembre 2015</p> <p>Pagina 28 di 45</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

parametri predeterminati, il compimento dei prescritti periodi di lavorazione, il conseguimento degli eventuali pesi disciplinati ovvero di altri requisiti di conformità e l'assenza di pregiudizi di tipo tecnologico ed igienico-sanitario. Il produttore deve escludere che i prodotti oggetto di autocertificazione presentino cause di non conformità, eventualmente maturare anche nel corso del processo di lavorazione pregresso.

L'interessato concorda con l'istituto uno o più interventi per la verifica finale dei lotti suindicati e l'apposizione dei contrassegni di conformità ovvero la conferma delle operazioni già svolte, secondo le modalità previste dal Disciplinare e dal Piano dei controlli.

L'istituto verifica nel corso di apposito Audit la sussistenza dei requisiti e delle caratteristiche merceologiche previste dal Disciplinare per ogni lotto di prodotto, operando ispezioni dirette dello stesso previa verifica fisica di un significativo campione ed anche con eventuale apertura di alcuni pezzi e con campionamento a fini di analisi e prova, secondo le modalità prescritte dal corrispondente Piano dei controlli.

I prodotti valutati come idonei rispetto alle prescrizioni del Disciplinare sono muniti del contrassegno ovvero confermati per l'attribuzione del contrassegno di conformità, mentre gli altri sono esclusi dall'uso della denominazione. Gli incaricati dell'istituto presenziano direttamente alle operazioni e ne controllano la corretta esecuzione. Ad operazioni ultimate, i medesimi incaricati redigono un verbale relativo ai prodotti sui quali è stato apposto ovvero è stata confermata l'apposizione del contrassegno di conformità, riportante:

- a) il numero di prodotti presentati per l'apposizione o per la conferma dell'attribuzione del contrassegno di conformità ovvero il relativo peso effettivo
- b) la data di inizio della lavorazione
- c) i riferimenti identificativi del prodotto, dedotti anche dai registri eventualmente tenuti
- d) il numero dei prodotti considerati inidonei per l'attribuzione del contrassegno di conformità ovvero il relativo peso effettivo
- e) il numero ovvero il peso ed i sistemi di identificazione dei prodotti eventualmente oggetto di contestazione.

Il prodotto oggetto di contestazione è custodito, con le cautele necessarie e con l'apposizione di eventuali segni di identificazione per impedire sostituzioni o manomissioni, a cura dell'Istituto che li affida in custodia presso lo stabilimento interessato.

Il verbale finale delle operazioni sopradescritte viene sottoscritto dall'incaricato che ha effettuato la valutazione dei lotti e dal soggetto interessato o suo incaricato. Viene successivamente sottoposto al Direttore generale al fine del riesame o ai soggetti delegati

 <p>Mod.POGEN01/02/0</p>	<p>PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO</p>	<p>PRT-CER</p> <p>Rev. 7</p> <p>30 Settembre 2015</p> <p>Pagina 29 di 45</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

per l'istruttoria terminale della decisione sul rilascio del certificato di conformità corrispondente.

Laddove previsto dal Disciplinare e dal corrispondente Piano dei controlli, l'Istituto sviluppa anche un sistema di controllo e di certificazione per lotti sull'uso della denominazione sul prodotto porzionato (sezionato, affettato, ecc.) e preconfezionato, fornendo l'interessato di un apposito registro vidimato sul quale riportare le informazioni relative a flussi e movimentazioni di prodotti per i quali è già stato rilasciato il certificato di conformità e dei quali è accertata l'elaborazione successiva.

Il laboratorio è tenuto ad osservare tutte le norme in proposito contenute dal Disciplinare o dalla norma tecnica di riferimento relativamente a:

- tecnologia di confezionamento
- tipologia e requisiti del prodotto destinato al confezionamento
- etichettatura e vesti grafiche
- tenuta dei registri e dei documenti connessi

Tutte le operazioni di confezionamento, nonché quelle ad esse connesse, sono effettuate sotto il controllo dell'Istituto, fatte salve altre diverse previsioni dello specifico Disciplinare, della norma tecnica o del Piano dei controlli. L'Istituto quindi :

- a) individua ed identifica le partite di prodotto destinate al preconfezionamento
- b) redige appositi rapporti sulle operazioni di elaborazione preliminare
- c) assiste alle operazioni di porzionamento e preconfezionamento autorizzando la trasposizione del contrassegno di conformità sull'elaborato per il prodotto ritenuto idoneo ed escludendo a tal fine quello non idoneo
- d) controlla la corretta ed aggiornata tenuta del Registro e dei documenti connessi
- e) redige, ad operazioni ultimate e per ciascun lotto, uno specifico atto sottoscritto dall'incaricato che ha effettuato le valutazioni, sottoscritto dal laboratorio interessato.

L'atto di cui alla lettera e) è soggetto a validazione da parte del Direttore generale o da altro incaricato espressamente delegato.

6.8.2 Procedure di certificazione "su licenza"

In alternativa alle procedure descritte sub 6.8.1) ed in relazione alle specifiche previsioni del Piano dei controlli vigente, il Responsabile di schema e/o il soggetto che ne ha la competenza predispone il programma delle verifiche da effettuarsi presso tutti i soggetti interessati nonché per l'esecuzione di tutte le operazioni di prelievo di campioni a fini analitici, secondo i criteri, la frequenza e l'intensità approvati – visto il Disciplinare – dall'Autorità nazionale competente.

 <p>Mod.POGEN01/02/0</p>	<p>PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO</p>	<p>PRT-CER</p> <p>Rev. 7</p> <p>30 Settembre 2015</p> <p>Pagina 30 di 45</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

Nell'ambito delle singole sessioni di controllo, gli incaricati dell'Audit eseguono :

- a) verifiche documentali sulle registrazioni operate in autocontrollo
- b) verifiche su lotti assunti a campione per accertare l'affidabilità ed il rispetto degli schemi di rintracciabilità e/o di acquisizione della prova dell'origine preventivamente depositati e/o omologati a cura dell'interessato
- c) verifiche metriche e sensoriali sui prodotti destinati alla produzione certificata eventualmente disponibili presso il soggetto interessato
- d) verifica incrociata dei quantitativi di prodotto conforme e disponibile e di quelli di prodotto commercializzato con la denominazione protetta ovvero con il relativo contrassegno di conformità e la prova dell'origine e la documentata disponibilità di materia prima conforme e lavorata secondo le prescrizioni del Disciplinare
- e) prelevamento di campioni da sottoporre ad analisi per la verifica dei requisiti di conformità connessi, con rilascio di documenti, secondo le modalità e nelle circostanze indicate dal Piano dei controlli.

Gli incaricati dell' Istituto compilano, per ogni sessione di verifica, i verbali di ispezione ed i rapporti secondo le modalità previste dal Piano dei controlli.

Secondo le procedure previste dal Piano dei controlli in vigore, il soggetto interessato (produttore-elaboratore) è autorizzato ad autocertificare la conformità del proprio prodotto rispetto al Disciplinare e ad identificarlo con il contrassegno della corrispondente Dop-Igp.

In tutti i casi in cui il medesimo soggetto interessato abbia operato nel rispetto degli ordinamenti osservati e delle prescrizioni vigenti, Ineq ratifica con proprio atto le operazioni di autocertificazione dallo stesso effettuate.

Durante le sessioni di Audit finalizzate alla attività di ratifica confermativa, gli incaricati dell' Ineq elaborano un documento di chiusura delle operazioni di ispezione che comprende la valutazione delle operazioni svolte in autocontrollo dal soggetto interessato e la indicazione identificativa dei lotti cui le stesse si riferiscono. Tale documento, unitamente agli atti acquisiti durante gli Audit ed i referti validati delle prove analitiche, viene infine sottoposto al Direttore generale al fine del riesame o ad altro dipendente cui sia stata appositamente attribuita delega per l'esercizio della funzione, tramite dei servizi incaricati della corrispondente attività istruttoria, per la decisione circa il rilascio della attestazione di conformità .

6.8.3 Annullamento dei segni identificativi e dei contrassegni di conformità

In entrambe le circostanze considerate sub 6.8.1 e 6.8.2 che precedono, l'ispettore che, nel corso delle proprie attività di Audit, riscontra autonomamente la mancata corrispondenza di un prodotto alla corrispondente specifica norma tecnica, al relativo Disciplinare ovvero al relativo Piano dei controlli, ovvero quando operi il medesimo riscontro su richiesta del soggetto interessato – per qualsiasi ragione, compreso il

 <p>Mod.POGEN01/02/0</p>	<p>PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO</p>	<p>PRT-CER</p> <p>Rev. 7</p> <p>30 Settembre 2015</p> <p>Pagina 31 di 45</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

sopravvenuto subentro di pregiudizi qualitativi instauratisi successivamente alla certificazione - dispone l'annullamento dei segni di identificazione e/o dei contrassegni di conformità già apposti o presenti sul prodotto; il medesimo ispettore verifica la corretta esecuzione delle proprie disposizioni, riportando in apposito verbale le motivazioni e la descrizione dell'azione correttiva attuata rispetto alle dichiarazioni di conformità presentate dal soggetto controllato ovvero rispetto alle eventuali precedenti valutazioni ed attestazioni di conformità.

6.9 Decisione circa il rilascio della certificazione di conformità

Il Responsabile di schema analizza tutta la documentazione e le evidenze prodotte nel corso dell'Audit per verificare che il processo di valutazione si sia svolto in modo controllato e conforme al presente Protocollo ed alle procedure applicabili in funzione dei Piani dei controlli in vigore; eventuali chiarimenti sono richiesti direttamente all'Ispettore incaricato.

Se il Responsabile di schema ritenesse di non confermare uno o più dei rilievi mossi dai propri Auditor, fornisce ai soggetti le necessarie informazioni e spiegazioni circa eventuali differenze esistenti fra le conclusioni formalizzate dall'Ispettore incaricato e quanto diversamente conforme o corretto.

Se dagli Audit e dai certificati di analisi e/o rapporti di prova del laboratorio fossero emerse Non Conformità Lievi e o Gravi (rif. Paragrafo 5.4.1), il Responsabile di schema verifica anche le evidenze dei trattamenti e la pianificazione e/o chiusura di eventuali azioni correttive del Soggetto richiedente (anche con le registrazioni di eventuali Audit e/o analisi supplementari).

Controlla inoltre che siano confermate le informazioni fornite preliminarmente ad INEQ dal Soggetto ed ogni altra informazione ritenuta pertinente (es.: informazioni di dominio pubblico, commenti sul rapporto di Audit da parte del cliente, ecc.).

Le decisioni in merito alla certificabilità spetta al Direttore Generale su istruttoria dei Servizi competenti alla raccolta ed alla presentazione dei documenti costituiti da:

- a) i rapporti di Audit,
- b) certificati di analisi e rapporti di prova,
- c) i commenti relativi alle non conformità e ove applicabili, i trattamenti e le azioni correttive,
- d) ogni altra informazione ritenuta utile.

Un apposito comitato, denominato "comitato di certificazione", composto da soggetti non precedentemente coinvolti nelle attività di controllo dei requisiti di conformità del prodotto, opera secondo le competenze e le prerogative ad esso assegnate dallo statuto e da apposito regolamento, secondo le previsioni dei singoli piani di controllo e schemi di certificazione.

 <p>Mod.POGEN01/02/0</p>	<p>PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO</p>	<p>PRT-CER</p> <p>Rev. 7</p> <p>30 Settembre 2015</p> <p>Pagina 32 di 45</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

Il Direttore Generale, Responsabile per la Certificazione, dopo aver esaminato i documenti così come sopra propostogli, può adottare le seguenti decisioni:

- 1) approvare il rilascio della certificazione,
- 2) richiedere approfondimenti eventuali per poter esprimere un giudizio corretto,
- 3) non concedere la certificazione, precisando le ragioni di tale decisione.

Qualora l'interessato non accetti la decisione di INEQ, può presentare ricorso (appello), esponendo le ragioni del proprio dissenso, secondo quanto previsto al punto 13.0 del presente Protocollo.

A seguito dell'avvenuta decisione sul rilascio o meno della certificazione, il Responsabile per la Certificazione provvede a darne comunicazione al Soggetto interessato tramite spedizione del certificato di conformità controfirmato o di una sintesi dei certificati emessi in un determinato periodo, nei casi in cui una diversa tempificazione non sia prevista dal Piano dei Controlli.

Il certificato di conformità è redatto secondo le modalità previste da ogni singolo Piano dei controlli e identifica di minima :

- 1) Nome e indirizzo dell'organismo di certificazione
- 2) Data di rilascio della certificazione
- 3) Nome e indirizzo del cliente
- 4) Campo di applicazione della certificazione
- 5) La firma del responsabile per la certificazione
- 6) Qualsiasi altra informazione richiesta dallo schema (debitamente autorizzato) e altre informazioni accessorie quali i tempi di validità del certificato (vedi § 7).

Le modalità di apposizione di marchi e contrassegni che attestano la conformità del singolo prodotto, lotto, confezione o loro porzioni è specificamente descritta e regolamentata nell'ambito di ogni singolo Piano dei controlli.

In proposito INEQ dispone con apposite istruzioni ogni necessaria procedura applicativa che ogni singolo Soggetto è tenuto ad osservare scrupolosamente.

La materia rientra anche nel campo di applicazione del Decreto legislativo n.297/2004.


6.10 Iscrizione del Prodotto certificato nel relativo registro e pubblicazione

Il Direttore INEQ provvede a far inserire il nominativo del Soggetto ed i riferimenti del prodotto certificato nel corrispondente elenco ufficiale dei Soggetti riconosciuti ed operanti nel sistema di controllo.

Tale informazione è trasmessa agli Organismi interessati su richiesta .

L'elenco è reso pubblico sul sito web di INEQ.

L'inserimento nei registri/elenchi di nuove aziende/produttori per la realizzazione del prodotto certificato è connesso con il completamento del relativo riconoscimento e la eventuale cancellazione è subordinata alla procedura della cessazione della relativa efficacia secondo le previsioni di uno specifico Piano dei controlli.

 Mod.POGEN01/02/0	PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO	PRT-CER Rev. 7 30 Settembre 2015 Pagina 33 di 45
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

7.0 CONFORMITÀ DEL PRODOTTO E VALIDITÀ DEL CERTIFICATO

La validità di un singolo certificato di conformità rilasciato da INEQ è limitata ad un singolo lotto equivalente ad un determinato raggruppamento di prodotto omogeneo la cui conformità è stata accertata e quindi sia stata certificata secondo le previsioni del Protocollo e di un singolo Piano dei controlli.

Il certificato indica gli elementi identificativi del prodotto certificato, anche con riferimento al relativo contrassegno di certificazione secondo le prescrizioni di un determinato Piano dei controlli.

Il certificato scade con l'esaurimento del prodotto e in assenza di osservazioni e ricorsi.

I tempi di validità di un certificato sono equivalenti ai termini normali di durabilità del prodotto integro, fino ad un massimo di un anno dalla data di rilascio del certificato cui si aggiungono 4 anni di conservazione in archivio.

Durante il periodo della sua validità il suo mantenimento è subordinato:


- ai risultati degli Audit di sorveglianza
- alla conservazione nel tempo dei requisiti di conformità e al subentro della loro eventuale modifica secondo le misure previste da uno specifico Piano dei controlli
- ai risultati delle eventuali verifiche delle Autorità competente per l'esecuzione di attività di vigilanza secondo gli ordinamenti nazionali in vigore.

L'attività di INEQ è finalizzata a garantire che le caratteristiche del prodotto oggetto di certificazione e i requisiti dell'unità produttiva continuino ad essere conformi a quanto previsto dalla norma ovvero dal Disciplinare e dal Piano di Controllo. La conduzione degli Audit di sorveglianza è soggetta alle disposizioni descritte nel presente Protocollo e nei Piani dei controlli applicabili.

Nel corso del periodo di validità del certificato, gli Audit a carico dei prodotti certificati sono eseguiti nelle circostanze descritte nel Piano dei Controlli definito per ciascuno specifico schema di certificazione praticato. La frequenza può essere ridefinita qualora il Soggetto apporti importanti modifiche al sistema di trattamento o di stoccaggio del prodotto certificato o intervengano altre variazioni che possono incidere sulla conformità del prodotto alla norma/documento normativo di riferimento.

Pertanto il Soggetto deve impegnarsi a notificare ad INEQ ogni modifica del proprio sistema di trattamento del prodotto, compreso il campo di applicazione della certificazione, inviando revisione aggiornata della documentazione che descrive il sistema adottato (modifica lay-out, utilizzo nuove tecnologie, ecc.), che verrà nuovamente sottoposta alla valutazione delle stesse funzioni di INEQ che ne hanno esaminato l'originale conformità dei requisiti e al riesame.

Modifiche alla programmazione generale degli Audit sono previste:

 <p>Mod.POGEN01/02/0</p>	<p>PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO</p>	<p>PRT-CER</p> <p>Rev. 7</p> <p>30 Settembre 2015</p> <p>Pagina 34 di 45</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

a) per decisione del Direttore, al fine di permettere la verifica di fasi diverse del processo produttivo, qualora si tratti di attività non continuative (stagionali) ovvero qualora sussistano esigenze particolari che in questo caso devono essere giustificate;

b) su richiesta motivata dal Soggetto: in questo caso la decisione di concessione di modifica della programmazione è assunta dal Coordinatore degli Ispettori.

L'attività di sorveglianza è esercitata nel corso di ogni occasione di accesso per l'esecuzione di qualsiasi attività attuativa del Piano dei controlli, nonché in occasione di ogni singolo Audit, successivamente alla certificazione, per la verifica della sussistenza di condizioni non pregiudizievoli del suo mantenimento.

7.1 Correzioni e rettifiche del contenuto di documenti del sistema di certificazione

Nel caso in cui il validatore di documenti emessi in applicazione del Piano dei controlli rilevi inesattezze, errori di qualsiasi natura e/o omissioni, si verificano le circostanze del presente Protocollo per la correzione del contenuto di documenti.

Per operare tale correzione è necessario procedere alla riemissione del documento in modo completo, corretto, verificato e validato.

Il documento viene numerato con la medesima numerazione attribuita all'originale ma con l'aggiunta della menzione "bis".

Nell'ipotesi in cui il documento non abbia una propria autonoma numerazione, la menzione "bis" viene attribuita al numero di protocollo.

Ai fini del presente Protocollo e dei Piani dei controlli, i documenti così come riemessi hanno piena efficacia agli effetti sostitutivi.


Gli errori documentali di lieve entità, tali da non compromettere gli effetti della certificazione, sono trattati con segnalazioni verbali o scritte a carico del responsabile, nonché con segnalazioni all'azienda nel caso di precisazioni correttive (*errata corrige*); se comunque l'errore risulta irrilevante, è in ogni caso introdotto un documento correttivo che rimane agli atti internamente senza necessità di notificarlo all'azienda.

8.0 RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

Il Soggetto può rinunciare alla certificazione rilasciata da INEQ:

- a) alla naturale scadenza degli accordi contrattuali con preavviso variabile sulla base delle specifiche prescrizioni di ogni singolo Piano dei controlli;
- b) per recesso motivato;
- c) per non accettazione delle modifiche alle condizioni di validità della certificazione, come previsto dal presente Protocollo.

Nel caso di modifiche richieste da INEQ, l'entità certificata deve comunicare la propria decisione entro 1 (uno) mese dalla data di notifica delle variazioni da parte di INEQ.

 <p>Mod.POGEN01/02/0</p>	<p>PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO</p>	<p>PRT-CER</p> <p>Rev. 7</p> <p>30 Settembre 2015</p> <p>Pagina 35 di 45</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

La rinuncia alla certificazione comporta per il Soggetto richiedente :

- a) la restituzione dei supporti e di quant'altro attribuitogli ai fini della certificazione;
- b) il non utilizzo delle eventuali copie e/o riproduzioni del certificato;
- c) l'eliminazione della carta intestata e della documentazione tecnica, commerciale, pubblicitaria e tutto il materiale con riferimenti o simboli relativi alla certificazione;
- d) la cessazione dell'utilizzo del marchio di conformità, la restituzione di tutti i supporti ove previsto e la cessazione di qualsiasi riferimento all' Istituto Nord Est Qualità.

Il Direttore provvede a far cancellare il Soggetto/Prodotto dal Registro dei Soggetti Certificati e svolge le azioni conseguenti presso gli istituti od entità cui era stata notificata la certificazione, compresa la competente Autorità nazionale di controllo.

Per il perfezionamento della rinuncia alla certificazione e per la cessazione dell' utilizzo del marchio-contrassegno di conformità sono comunque osservate le prescrizioni e le istruzioni impartite dalla medesima competente Autorità nazionale.


La rinuncia non pregiudica eventuali impegni osservati dal Soggetto nei confronti dell'eventuale Consorzio di tutela riconosciuto ai fini previsti dalla Legge 526/99.

9.0 PROVVEDIMENTI E SANZIONI

I provvedimenti assunti da INEQ nei casi di Non conformità sono quelli descritti nel precedente paragrafo n.5.4; in particolare, nel caso in cui la non conformità comprometta la congruità della certificazione rilasciata da INEQ, ovvero in generale al ricorrere di misure di sospensione dal sistema di controllo previste dai Piani dei controlli in vigore, INEQ procede anche alla segnalazione al MIPAAF ai sensi del D.lgs. 297/2004 previa notifica agli interessati.

Le cause che comportano inoltre l'adozione dei provvedimenti possono essere:

- a) non adeguato riscontro alle Non Conformità rilevate, entro il termine stabilito da INEQ, ovvero mancata rimozione delle cause che hanno condotto all'adozione di provvedimenti precedenti;
- b) mancato adeguamento, entro i termini stabiliti, del sistema di produzione alle modifiche della norma e/o delle regole di certificazione comunicate da INEQ;
- c) mancata accettazione di Audit periodici previsti dalla programmazione definita da INEQ;
- d) mancata accettazione di Audit supplementari richiesti da INEQ;
- e) mancata comunicazione ad INEQ di modifiche al prodotto o al sistema di produzione;
- f) uso improprio della certificazione;
- g) modifiche sostanziali alle condizioni di validità della certificazione;
- h) inosservanza o inadempienza ai requisiti del presente Protocollo e del Piano dei controlli applicabile;
- i) mancata informazione ad INEQ circa procedimenti giudiziari e/o amministrativi che attengono l'oggetto della certificazione;

 <p>Mod.POGEN01/02/0</p>	<p>PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO</p>	<p>PRT-CER</p> <p>Rev. 7</p> <p>30 Settembre 2015</p> <p>Pagina 36 di 45</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

- j) condanna del Soggetto per fatti aventi ad oggetto il mancato rispetto dei requisiti cogenti pertinenti al prodotto oggetto di certificazione;
- k) esistenza di problematiche aventi per oggetto i requisiti cogenti del prodotto o del sistema di produzione interessato dalla certificazione;
- l) mancata gestione di reclami e/o segnalazioni direttamente connesse con carenze del sistema di realizzazione del prodotto;
- m) mancata disponibilità da parte del Soggetto ad accettare la presenza di Auditor osservatori dell' Ente Nazionale di Accreditamento;
- n) rifiuto di accogliere le funzioni ispettive incaricate da INEQ e mancato riconoscimento agli Auditor dell' Ente Nazionale di Accreditamento del diritto di accesso alla/e propria/e sede/i (in accompagnamento agli Auditor INEQ);
- o) mancato pagamento dei compensi dovuti ad INEQ, nei termini previsti .

Sono salve od impregiudicate le attribuzioni sanzionatorie dell'Autorità competente in funzione degli ordinamenti osservati.


La decisione di sospensione dell'attività di certificazione relativa ad un lotto di produzione per perdita dei requisiti di conformità rilevati in fase di sorveglianza oppure dalle pubbliche Autorità competenti è assunta dal Direttore INEQ ed è ratificata dal Comitato di certificazione.

L'eventuale provvedimento di sospensione delle attività soggette a certificazione è assunto dalla competente Autorità nazionale ed è fatto osservare dall'Istituto che ne comunica le conseguenze alla parte interessata mediante lettera raccomandata ovvero fax indicante il motivo, le condizioni alle quali può essere ripristinata la validità ed i termini temporali entro i quali dette condizioni devono essere soddisfatte. I termini di decorrenza del provvedimento di sospensione iniziano dalla data di avvenuta comunicazione all'interessato (coerentemente alle prescrizioni dettate dall'Autorità competente). Il provvedimento di sospensione è revocato solo dopo che sia stato accertato il ripristino delle condizioni di conformità secondo le prescrizioni della medesima Autorità.

In seguito al provvedimento di sospensione dell'attività di certificazione il Soggetto deve cessare immediatamente ogni riferimento alla certificazione rilasciata da INEQ secondo le modalità previste nel dispositivo comunicatogli, in relazione alle specifiche applicative del Disciplinare e del Piano dei controlli.

Durante il periodo di sospensione dell'attività di certificazione, il Soggetto non può qualificare in alcun modo il proprio prodotto come certificato qualora rientrante nell'ambito dei lotti oggetto di sospensione.

La sospensione della possibilità di accedere alla certificazione nei casi diversi da quelli temporaneamente indotti dai requisiti del prodotto o dal processo singolarmente trattati e risolti da INEQ compete esclusivamente alla Autorità Nazionale di controllo ai sensi e per

 Mod.POGEN01/02/0	PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO	PRT-CER Rev. 7 30 Settembre 2015 Pagina 37 di 45
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

gli effetti del D. Lgs. 297/2004, anche previa segnalazione di INEQ nelle circostanze di accertamento diretto, comunicate anche al Soggetto interessato.

La decisione di revoca di un certificato di conformità è assunta dal Direttore INEQ nei casi previsti dal presente Protocollo e dal Piano dei controlli.

La decisione di revoca è notificata alla parte interessata mediante lettera raccomandata ovvero fax.

Tutte le misure considerate al presente paragrafo comprese le segnalazioni di casi gravi all'Autorità competente, divengono esecutive trascorsi senza esito i termini di ricorso a cura del soggetto controllato ovvero successivamente al respingimento dell'eventuale ricorso da parte della competente Giunta di Appello.

Il provvedimento comporta per il Soggetto l'obbligo di dare corso alla rimozione dei contrassegni di conformità eventualmente apposti secondo le modalità e le procedure previste dal Piano dei controlli specifico.

I Soggetti riconosciuti per operare nel Sistema di controllo, sottoscrivendo il presente Protocollo, autorizzano INEQ a rendere pubblici nei limiti strettamente necessari al loro trattamento, eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca di certificazione, assunti nei loro confronti, sempre salva la facoltà di appello (ricorso), secondo le modalità previste dal presente Protocollo e dal Piano dei controlli in vigore.

10.0 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ED OBBLIGHI DI RISERVATEZZA


INEQ garantisce la riservatezza di tutti gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni, ecc.) e/o informazioni dei quali il suo personale, sia permanente che esterno, venga a conoscenza nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni.

Tali atti sono considerati riservati e le persone che espletano funzioni per conto di INEQ sono tenute al segreto professionale e sottoscrivono un apposito Codice Deontologico.

INEQ assicura che tutto il personale coinvolto nei processi di certificazione sia a conoscenza delle regole riguardanti la riservatezza e cura la conservazione dei corrispondenti documenti firmati dal personale interessato.

L'accesso e la consultazione dei documenti relativi alla certificazione sono riservati solo alle funzioni di INEQ coinvolte nell'iter di certificazione, al Soggetto interessato, all'Ente di Accreditamento e alla pubblica Autorità.

Nel caso in cui informazioni relative al Soggetto debbano essere divulgate per obblighi di legge, INEQ ne darà preventivo avviso allo stesso.

 <p>Mod.POGEN01/02/0</p>	<p>PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO</p>	<p>PRT-CER</p> <p>Rev. 7</p> <p>30 Settembre 2015</p> <p>Pagina 38 di 45</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

10.1 Applicazione dello schema nei casi di modifica dello standard di certificazione

Gli standard di certificazione si modificano per effetto delle variazioni dei documenti tecnici di riferimento e per le denominazioni – indicazioni registrate ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 nei casi delle variazioni dei corrispondenti Disciplinari approvate dalla competente Autorità e oggetto di definitiva riapprovazione.

Nei casi di variazione dei documenti di riferimento e di definitiva approvazione dei Disciplinari, Ineq provvede alla elaborazione di conseguenti modifiche del Piano dei controlli, che sono sottoposte all'approvazione del committente nel primo caso e della competente Autorità nazionale nel secondo.

Ineq provvede alla notifica del Piano di controllo approvato o dei suoi estratti presso tutti i soggetti interessati.

La notifica con sottoscrizione di ricevuta equivale alla definitiva introduzione delle modifiche dello standard di certificazione a tutti i fini previsti dal presente Protocollo.

11.0 UTILIZZO DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO DI CONFORMITÀ

11.1 Generalità

Il certificato di conformità emesso da INEQ è impiegato per indicare con sufficiente certezza che il prodotto con esso verificato ed identificato con il marchio e il contrassegno di conformità apposti in applicazione alle specifiche previsioni del Piano dei controlli e del Disciplinare, è conforme al Disciplinare ovvero al documento normativo di riferimento.

11.2 Disposizioni sull'utilizzo del certificato di conformità e sui riferimenti alla certificazione

Il Soggetto non deve utilizzare il certificato di conformità o qualsiasi riferimento alla certificazione rilasciata da INEQ, in modo scorretto e/o ingannevole, tale cioè da trarre in inganno i destinatari e i consumatori o da arrecare discredito ad INEQ.


In particolare:

a) non devono essere fornite informazioni scorrette circa il campo di applicazione della certificazione (norma/documento normativo di riferimento, prodotto/i certificato/i, caratteristiche del prodotto oggetto di certificazione, unità produttive aderenti alla certificazione, data del rilascio e di scadenza della certificazione, ecc.);

b) non può essere menzionato il certificato di conformità, né qualsiasi altra comunicazione che possa riferirsi alla certificazione, quando la certificazione non è stata rilasciata, è stata sospesa, revocata, o subordinata a condizioni limitative o inibenti, ovvero l'Azienda vi ha rinunciato;

L'uso fraudolento del certificato di conformità verrà perseguito per vie legali e segnalato alla competente Autorità ai fini previsti dal D.lgs 297/2004.

Il Soggetto deve richiedere in via preventiva e per iscritto al competente Consorzio di tutela incaricato ai sensi della Legge 526/99, laddove esistente, l'autorizzazione all'utilizzo del marchio utilizzato come contrassegno di conformità a fini promo-pubblicitari, accompagnando la domanda con le bozze pubblicitarie che saranno sottoposte a valutazione .

 <p>Mod.POGEN01/02/0</p>	<p>PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO</p>	<p>PRT-CER</p> <p>Rev. 7</p> <p>30 Settembre 2015</p> <p>Pagina 39 di 45</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

Laddove non esiste un Consorzio incaricato, il Soggetto non può utilizzare il certificato emesso per fini non autorizzati preventivamente da INEQ e può inoltre riprodurre il relativo contrassegno in contesti diversi da quelli certificativi solo nel pieno rispetto della disciplina generale dei marchi e, nello specifico, di quella dettata dal D.Lgs. 297/2004. Eventuali altre e diverse soluzioni, comunque non in contrasto con la legge, con le norme nazionali e internazionali di riferimento e/o con altre prescrizioni che devono essere rispettate da parte degli Organismi di Certificazione e dei soggetti interessati, saranno oggetto di valutazione da parte di INEQ, che si riserva di accettarle o meno.

11.3 Disposizioni sull'utilizzo del marchio di conformità

Il marchio/contrassegno di conformità è utilizzato per l'identificazione del prodotto conforme e corrisponde con gli elementi grafici e/o diciture appositamente prescritti dal Disciplinare e/o dagli schemi di certificazione previsti da ogni singolo Piano dei controlli, che prescrive anche tutte le possibili condizioni d'uso.

L'INEQ può autorizzare l'uso del marchio/contrassegno solo relativamente ai suoi effetti certificativi in applicazione dello specifico Piano dei controlli e del Disciplinare; ogni diversa utilizzazione deve essere autorizzata dal competente Consorzio di tutela, incaricato ai sensi della Legge 526/99, laddove esistente e, in ogni caso, non deve porsi in contrasto con l'insieme della vigente disciplina legislativa nazionale e comunitaria.

11.4 Rapporti con i Consorzi di tutela

I Consorzi di tutela, soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 2612 e seguenti del Codice Civile, sono riconosciuti ai sensi dell'articolo 14 della Legge n.526/99. Salvo quanto già previsto dal presente Protocollo i rapporti tra l'Ineq e i Consorzi di tutela osservano i principi generali stabiliti dalla norma nazionale vigente e possono essere regolati da apposite convenzioni e/o scambi di lettere e protocolli d'intesa.

Di contro, i singoli soggetti interessati possono liberamente attribuire ad un Consorzio deleghe per l'esecuzione di attività di loro competenza o nel loro interesse, previa delega espressamente conferita e notificata ad Ineq, nel rispetto degli ordinamenti che il Consorzio stesso è tenuto ad osservare in ragione delle proprie attribuzioni.

L' Istituto non può in ogni caso delegare ad un Consorzio l' esecuzione delle attribuzioni e funzioni di propria competenza considerate dal presente Protocollo e dai Piani dei controlli applicati o di parte di esse. Viceversa l'Istituto osserva le speciali condizioni previste dall' articolo 14, comma 16, della legge n. 526/99, secondo le corrispondenti previsioni dei Piani dei controlli in vigore.

Il Consorzio che agisce in attuazione delle proprie attribuzioni di soggetto incaricato della vigilanza ai sensi del citato articolo 14 della legge n. 526/99 e dai relativi ordinamenti attuativi, può motivatamente avere accesso alle informazioni conservate dall' Istituto, operando secondo le procedure stabilite dall' Autorità nazionale competente .

Il Consorzio che, in ragione del proprio mandato, viene posto al corrente di informazioni sensibili di qualsiasi natura – salvi i doveri d'ufficio - osserva le medesime condizioni di riservatezza e di tutela della privacy, cui l'istituto è tenuto ad attenersi, così come previste dal presente Protocollo.

 Mod.POGEN01/02/0	PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO	PRT-CER Rev. 7 30 Settembre 2015 Pagina 40 di 45
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

12.0 RECLAMI

INEQ prende in esame solo i reclami formulati per iscritto e comunica al reclamante entro una settimana dal ricevimento la presa in carico del reclamo. Lo stesso, una volta protocollato, viene portato all'attenzione del Direttore Generale, il quale lo esamina, acquisisce tutte le informazioni necessarie per accertarne al fondatezza e, a suo insindacabile giudizio, prende i provvedimenti che ritiene più opportuni e fornisce comunque una risposta al reclamante entro trenta giorni dal ricevimento.

Il Responsabile Qualità cura poi l'archiviazione e la registrazione dello stesso nell'apposito registro. Con cadenza almeno annuale, il Direttore Generale informa il Meccanismo di Salvaguardia dell'Imparzialità ed il Consiglio Direttivo di INEQ circa i reclami pervenuti e le conseguenti azioni intraprese. L'esame dei reclami pervenuti può evidenziare l'esistenza di un problema reale e/o potenziale, che viene pertanto adeguatamente gestito. Qualora il reclamo riguardi un prodotto certificato, il suo esame prende in considerazione se del caso, oltre al processo certificativo specifico, anche l'efficacia del sistema di produzione realizzato dal Cliente.

Il reclamo relativo al prodotto certificato è immediatamente segnalato a cura della Direzione INEQ allo stesso Cliente.

E in ogni caso è cura del Direttore Generale verificare la corretta attuazione ed efficacia dei provvedimenti intrapresi a seguito dei reclami, assicurando il rispetto della massima riservatezza circa il reclamante ed i contenuti del reclamo stesso e concordando con il reclamante e, se del caso, con il Cliente, se ed in che misura il contenuto del reclamo e la sua risoluzione debbano essere resi pubblici.

Qualora il Direttore sia direttamente coinvolto nei contenuti del reclamo, la decisione sul reclamo è presa dal Presidente di INEQ.

Eventuali reclami relativi a risultati analitici sono descritti nel capitolo relativo al processo di certificazione del prodotto.

Qualora dal trattamento del reclamo si configurino situazioni di opposizione alle decisioni di Ineq, queste verranno trattate come previsto dal paragrafo successivo.

Per i reclami formulati da un Organismo di accreditamento si procede analogamente.

 <p>Mod.POGEN01/02/0</p>	<p>PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO</p>	<p>PRT-CER</p> <p>Rev. 7</p> <p>30 Settembre 2015</p> <p>Pagina 41 di 45</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

13.0 APPELLO (RICORSO)

Chiunque intenda presentare ricorso contro le decisioni assunte da INEQ può inoltrare istanza scritta ad INEQ entro 7 (sette) giorni dalla data di notifica della decisione oggetto di opposizione, in conformità a quanto indicato nella apposita Procedura “Modalità di Appello e gestione dei contenzioso”.

Il soggetto che ne ha titolo provvede a numerare ogni singolo ricorso pervenuto, iscrivendolo nell'apposito registro e dandone conferma scritta al ricorrente.

Il ricorso viene esaminato dal Direttore Generale ovvero dal soggetto che ne ha titolo ovvero da un funzionario dei servizi della direzione generale, alternativamente competenti in linea gerarchica a condizione di non aver avuto nessuna precedente responsabilità di valutazione e decisione in relazione al medesimo caso, i quali - verificate le circostanze - danno esecuzione all'apposito Regolamento e possono quindi disporre:

- l'avviso di avvio della procedura di consultazione della Giunta di Appello, mediante accesso al suo Presidente
- la dichiarazione della non ammissibilità del ricorso per decorrenza dei termini
- la revoca del provvedimento impugnato, nei soli casi relativi all'accertamento di non conformità originate dalla redazione di documenti emessi dagli interessati secondo le prescrizioni dei Piani dei controlli, laddove sia dimostrata l'insussistenza della inadempienza in discussione.

Nel caso in cui chi ha proposto il ricorso non comunichi autonomamente di recedere dal ricorso alla Giunta di Appello, viene adita la sezione della Giunta competente per il corrispondente schema di certificazione.

La Giunta di Appello opera sulla base di apposito Regolamento ed è tenuta ad assumere motivate decisioni entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione dell'Appello .

Le decisioni della Giunta sono inappellabili e devono essere immediatamente eseguite a cura del Direttore Generale di INEQ, che le comunica tempestivamente all'appellante.

Determinate questioni di carattere tecnico e bisognose di un rapido trattamento possono essere risolte con il ricorso preliminare ad Esperti indipendenti iscritti in apposito registro.

Il ricorrente che non accetta la valutazione dell'Esperto, può comunque accedere al giudizio della Giunta di Appello.

 <p>Mod.POGEN01/02/0</p>	<p>PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO</p>	<p>PRT-CER</p> <p>Rev. 7</p> <p>30 Settembre 2015</p> <p>Pagina 42 di 45</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

14.0 CONTENZIOSO

Qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e l'esecuzione del presente Protocollo è definita possibilmente in via bonaria.

Il ricorso all'arbitrato può avvenire unicamente in virtù di sottoscrizione di specifico compromesso arbitrale. Qualora una delle parti non sottoscriva tale compromesso, la controversia è decisa dalla competente Autorità giudiziaria del foro di Udine.

Le modalità adottate da INEQ per la gestione dell'appello e del contenzioso sono dettagliate nella procedura "Modalità di Appello e gestione dei contenziosi" e dal Regolamento di funzionamento della Giunta di Appello, che viene fornito a chiunque ne faccia richiesta.

15.0 CONDIZIONI ECONOMICHE

Le tariffe che regolano le prestazioni di INEQ sono definite tenendo conto dei costi gestionali ed amministrativi relativi alle attività previste per lo sviluppo del processo di controllo e di certificazione e sono indicate nel Tariffario di INEQ.


Sulla base dei principi dettati dal proprio sistema di tariffazione delle prestazioni che, tra l'altro, tiene conto dei precedenti in tutte le situazioni simili e comparabili, oltretutto di ogni possibile sinergia applicabile, INEQ formula all'organizzazione richiedente ovvero ai singoli richiedenti la certificazione, prima che questi confermino la relativa domanda, la propria offerta per lo sviluppo dell'attività.

Le prestazioni di INEQ sono fatturate sulla base dell'offerta accettata dagli interessati, elaborata in uno specifico tariffario, che deve essere approvato dall'Autorità Nazionale di controllo.

Ogni singolo Piano dei controlli è implementato da apposito tariffario che reca ogni necessario dettaglio applicativo sul piano economico – tariffario; copia di un determinato tariffario è fornita a semplice richiesta ad un Soggetto avente i requisiti per essere un richiedente la certificazione ovvero ad un fornitore avente i requisiti per essere assoggettato a controllo nell'ambito di un determinato Piano e del relativo Disciplinare .

Le prestazioni di INEQ possono essere fatturate a tutti i soggetti considerati al punto 1 dell'art.37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, in quanto operatori soggetti a controllo per la verifica del rispetto del Disciplinare; tra questi ultimi possono quindi essere considerati, in relazione alle esigenze dettate da ogni singolo Disciplinare e dal corrispondente Piano dei controlli, anche i fornitori, gli allevatori e/o i coltivatori attivamente coinvolti nella implementazione dei requisiti prescritti.

Tali soggetti e i relativi gravami tariffari sono quelli definitivamente identificati previa approvazione di ogni singolo tariffario da parte dell'Autorità nazionale competente.

 Mod.POGEN01/02/0	PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO	PRT-CER Rev. 7 30 Settembre 2015 Pagina 43 di 45
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

I compensi relativi all'attività di INEQ sono dovuti anche in caso di mancata emissione del certificato o di altra misura di interdizione a seguito dell'assenza dei requisiti di conformità – verificata ed oggettivamente documentata. I compensi annui previsti per il mantenimento della certificazione sono dovuti ad INEQ anche in caso di sospensione temporanea della certificazione.

Il mancato pagamento dei compensi che, dopo diffida, si protrae nel tempo comporta la segnalazione alla competente Autorità nazionale la quale, ai sensi del D.lgs. 297/2004, può disporre la sospensione della certificazione e del sistema di controllo presso l'interessato fino al saldo di quanto dovuto, unitamente all'irrogazione delle sanzioni appositamente previste per la fattispecie.

I singoli soggetti interessati possono autonomamente e liberamente attribuire ad altri (associazioni, consorzi, enti, ecc.) delega per la ricezione e la regolazione dei propri addebiti tariffari, previa espressa dichiarazione e connessa accettazione informata da parte del delegato. In queste circostanze, eventuali misure adottate nei casi di morosità rispetto ad addebiti operati in esecuzione di un singolo Piano dei controlli, sono comunque assunte a carico del soggetto interessato delegante.

16.0 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. Lgs. del 30.06.2003 N. 196 – CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – ACCETTAZIONE

In conformità al disposto del D. Lgs. 196/03 i dati raccolti nel corso del rapporto instauratosi saranno trattati secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà e nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento (art. 2).


I dati forniti dal cliente verranno trattati per le seguenti finalità: esigenze contrattuali e conseguenti adempimenti degli obblighi legali e civilistici, e diffusione nell'ambito di eventi organizzati da INEQ con finalità divulgative.

Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: cartaceo – informatizzato – telematico.

Il conferimento dei dati è necessario per l'instaurazione e prosecuzione del rapporto contrattuale ed è obbligatorio per adempiere ad obblighi di legge, quali ad esempio la gestione contabile del rapporto in essere.

I dati potranno essere comunicati, in tutto o in parte, ove necessario, e comunque per le finalità del trattamento in oggetto, a:

- a) Enti o Uffici Pubblici in obbligo di legge;
- b) Organi di controllo Ispettivi in obbligo di legge, compresi i Consorzi di tutela riconosciuti;

 <p>Mod.POGEN01/02/0</p>	<p>PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO</p>	<p>PRT-CER</p> <p>Rev. 7</p> <p>30 Settembre 2015</p> <p>Pagina 44 di 45</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

- c) Organismo di accreditamento e di controllo limitatamente a: Ragione Sociale, indirizzo, numero del certificato rilasciato e data di emissione, campo di applicazione, eventuale revoca o sospensione;
- d) eventuali subcontraenti, nei limiti necessari per l'espletamento dell'attività oggetto del contratto;
- e) i dati sono inoltre resi pubblici sul sito internet di INEQ limitatamente a: Ragione Sociale, indirizzo, campo di applicazione.

Il titolare del trattamento è l'Istituto Nord Est Qualità - INEQ via Rodeano n. 71 San Daniele del Friuli (Ud).

Il Responsabile del trattamento è il Direttore INEQ che esercita tale responsabilità in modo solidale con il responsabile dei servizi della Direzione ed il Responsabile dell'Amministrazione.

In ogni momento il Soggetto potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, che di seguito si riproduce integralmente:

art 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.

1. *L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.*


2. *L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:*

- a) *dell'origine dei dati personali;*
- b) *delle finalità e modalità del trattamento;*
- c) *della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;*
- d) *degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;*
- e) *dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.*

3. *L'interessato ha diritto di ottenere:*

- a) *l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;*
- b) *la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;*
- c) *l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.*

4. *L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:*

 Mod.POGEN01/02/0	PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO	PRT-CER Rev. 7 30 Settembre 2015 Pagina 45 di 45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;*
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.*

L'Organizzazione ed il singolo Soggetto interessato, sottoscrivendo il presente Protocollo, dichiarano di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 ed esprime consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati per le finalità precisate nell'informativa.

La mancata autorizzazione al trattamento dei dati non permette l'istruzione della pratica di certificazione.

Inoltre la notifica del presente Protocollo ne attesta la completa conoscenza e la incondizionata accettazione da parte del sottoscrittore.